

# “Raccordo aereo a 150 kV in doppia Terna della linea Canino-Arlena alla S.E. Tuscania”

## Studio per la verifica di assoggettabilità a VIA

### Inquadramento programmatico



**Storia delle revisioni**

Rev. 00	del 15/05/13	
---------	--------------	--

Elaborato		Verificato		Approvato
 <b>SETIN</b> srl Servizi Tecnici Infrastrutture	G. Cozzolino A. Piazzini	A. Serrapica ING/CRE-ASA		N. Rivabene ING/CRE-ASA

## Indice

1	PREMESSA.....	3
2	ASPETTI PROGRAMMATICI.....	4
2.1	Generalità .....	4
2.2	Strumenti di pianificazione a carattere nazionale .....	4
2.2.1	Pianificazione Energetica Nazionale.....	4
2.2.2	Vincolo paesaggistico-ambientale, archeologico ed architettonico (D.Lgs. 42/2004) .....	7
2.2.3	Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 .....	9
2.2.4	Vincoli militari, aviosuperfici .....	10
2.3	Strumenti di pianificazione della Regione Lazio .....	10
2.3.1	Piano Energetico Regionale (PER) .....	11
2.3.2	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).....	12
2.3.3	Piano Territoriale Paesistico (PTP).....	24
2.3.4	Piano di Stralcio Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI).....	29
2.4	Strumenti di pianificazione provinciale di Viterbo .....	33
2.4.1	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	33
2.5	Strumenti di pianificazione locale.....	38
2.5.1	Piano Regolatore Generale (PRG) di Tuscania .....	38
2.5.2	Piano Regolatore Generale (PRG) di Tessennano .....	41
2.5.3	Fascia di rispetto stradale .....	42
2.5.4	Piani di Classificazione Acustica .....	44
2.6	Coerenza del progetto rispetto alle pianificazioni territoriali .....	44

## **1 PREMESSA**

Il presente documento costituisce lo Studio per la Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa al nuovo elettrodotto costituente il “Raccordo aereo a 150 kV in doppia terna della linea Canino- Arlena alla S.E. Tuscania”.

L'intervento prevede la realizzazione di un raccordo aereo a 150 kV fra la Stazione Elettrica Tuscania, in fase di realizzazione, e la linea a 150 kV esistente “Canino-Arlena” e interessa i Comuni di Tuscania (VT) e Tessennano (VT).

Il progetto si inserisce in un quadro di interventi finalizzati al miglioramento dei profili di tensione e della qualità del servizio, attraverso una maggiore magliatura della rete di sub-trasmissione e, di conseguenza, un aumento dell'affidabilità di esercizio e un più sicuro ed efficiente sfruttamento della produzione da fonte rinnovabile.

## 2 ASPETTI PROGRAMMATICI

### 2.1 Generalità

La presente sezione fornisce gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione delle possibili relazioni tra il progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale all'interno dei quali è inquadrabile la nuova linea elettrica.

Il quadro normativo e pianificatorio è stato esaminato a vari livelli: nazionale, regionale, provinciale e locale. Per ogni livello è stata effettuata l'analisi delle relazioni esistenti tra l'opera in progetto ed i diversi strumenti pianificatori, mettendo in evidenza sia gli elementi supportanti le motivazioni dell'intervento progettuale, sia le interferenze e le eventuali disarmonie della stessa.

### 2.2 Strumenti di pianificazione a carattere nazionale

Di seguito sono analizzati gli strumenti di pianificazione nazionale in ambito energetico e le norme in materia paesaggistica e di vincolo idrogeologico.

#### 2.2.1 Pianificazione Energetica Nazionale

A livello nazionale sono presenti vari strumenti di pianificazione energetica e, soprattutto a partire dal 2000, la normativa in materia di energia ha subito profonde modifiche, tra cui quelle apportate all'Art. 117 della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che definisce l'energia materia di legislazione concorrente, nella quale *“spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”*. Di seguito vengono riportati i principali riferimenti normativi in materia.

Le **Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991**, hanno introdotto significative innovazioni nella legislazione energetica nazionale. La Legge 9/1991 (“Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”) ha introdotto quale aspetto più significativo una parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. La Legge 10/1991 (“Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”) fornisce indicazioni alle Regioni per la predisposizione di Piani Energetici Regionali relativi all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, per l'erogazione dei contributi per l'uso delle fonti energetiche rinnovabili in agricoltura ed edilizia e per il contenimento dei consumi energetici.

Successivamente il **D.Lgs n. 79 del 16 marzo 1999** (cosiddetto “Decreto Bersani”) ha recepito la Direttiva 96/92/CE per la liberalizzazione del settore elettrico. Tale decreto disciplinava il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e ha stabilito che, pure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, mentre le relative attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione. Inoltre stabiliva che gli operatori che svolgono più di una delle funzioni sopraindicate sono obbligati ad attuare una separazione almeno contabile delle attività, che a nessun soggetto è consentito di produrre o importare più del 50% del totale dell'energia prodotta od importata e che la liberalizzazione del mercato avverrà gradualmente. Inoltre il Decreto istituiva nuovi enti centralizzati di proprietà dello Stato a supporto del mercato nel settore elettrico:

- il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- l'Acquirente Unico, che ha come principali compiti assicurare l'approvvigionamento energetico per conto dei clienti che non hanno accesso diretto al mercato libero, assicurandone l'uniformità delle tariffe su tutto il territorio nazionale;
- il Gestore del Mercato Elettrico che ha come compiti principali quello di organizzarne il mercato secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori e quello di istituire e di gestire tutti gli scambi di energia elettrica non regolati da contratti bilaterali.

Il **D.P.C.M. 11 maggio 2004**, predisposto di concerto tra il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero delle Attività Produttive, ha definito i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete elettrica nazionale di trasmissione. Nello specifico il provvedimento ha previsto due fasi per l'unificazione:

- la prima si è completata in data 01/11/2005 con la fusione delle due società GRTN e TERNA (proprietaria della quasi totalità della RTN) in un unico soggetto Gestore;
- la seconda, è finalizzata a promuovere la successiva aggregazione nel nuovo Gestore anche degli altri soggetti, diversi da TERNA, attualmente proprietari delle restanti porzioni della RTN. A tal proposito in data 19/12/2008 Enel SpA (Enel), Enel Distribuzione SpA (Enel Distribuzione) e Terna SpA (Terna) hanno firmato l'accordo per la cessione a Terna dell'intero capitale di Enel Linee Alta Tensione Srl (“ELAT”).

Questa operazione ha comportato per Terna una crescita di circa il 45% in termini di chilometri complessivi di linea. La cessione a Terna delle linee Enel di Alta Tensione è stata perfezionata in data 01/04/2009 e il ramo d'azienda acquisito è costituito da 18.600 km di rete in alta tensione. Infine, questa operazione va nella direzione di aumentare il potenziale di sviluppo, razionalizzazione e sicurezza della Rete di Trasmissione Nazionale.

L'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione, prevista tra l'altro dal Decreto Legge n. 239 del 2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale. Inoltre l'obiettivo del nuovo soggetto derivante dall'unificazione è quello di garantire la terzietà della gestione della RTN rispetto agli operatori del settore.

Nello stesso anno vengono emanati due decreti inerenti il settore energetico:

- il **D.M. del 20 luglio 2004, in attuazione dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs 79/99**, che determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, per il periodo 2005-2009, nonché le modalità per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
- il **D.M. del 20 luglio 2004, in attuazione dell'art. 16 comma 4 del D.Lgs 164/00**, che determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale.

Ai sensi dei due D.M. i distributori di energia elettrica e gas sono obbligati ad effettuare annualmente interventi di efficienza energetica o, alternativamente, acquistare i cosiddetti Titoli di Efficienza Energetica (TEE) dalle società di servizi energetici (ESCo) che abbiano realizzato tali interventi presso la propria clientela.

La **Legge n. 239 del 23 agosto 2004** (nota come “legge Marzano”), reca le norme per il “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

Essa è finalizzata alla riforma e al complessivo riordino del settore dell'energia, legato alla ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, al completamento della liberalizzazione dei mercati energetici, all'incremento dell'efficienza del mercato interno e a una più incisiva diversificazione delle fonti energetiche. Considerando le opere a progetto, la legge all'Art. 1 comma 26 riporta che *“al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale”*.

Nel 2008, con l'**articolo 7 del decreto-legge n. 112**, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento l'Istituto della "**Strategia energetica nazionale**" quale strumento di indirizzo e programmazione della politica energetica nazionale. Al centro di questo istituto era originariamente prevista l'attivazione di una nuova politica per l'energia nucleare. Il decreto-legge 34/2011 ha dettato una nuova formulazione che manteneva l'istituto della "Strategia energetica" senza però riferimento al nucleare; anche questa nuova formulazione è stata abrogata dal referendum del 12 e 13 giugno 2011 (abrogazione resa esecutiva con D.P.R. n. 114/2011). Rimangono nell'ordinamento una serie di disposizioni concernenti piani su singoli settori dell'energia (gas, elettricità, rinnovabili, ecc., escluso il nucleare) e relative infrastrutture.

A tal riguardo, il **D.Lgs 93/11** definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. In particolare:

- l'art.1 delinea gli scenari decennali relativi allo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica che il Ministero dello Sviluppo economico è tenuto a predisporre, previa consultazione delle regioni e della parti interessate e ad aggiornare ogni biennio;
- l'art. 3 illustra il Piano degli impianti e delle infrastrutture energetiche necessari a conseguire gli obiettivi della politica energetica nazionale.
- l'art.8, comma 1 descrive il Piano di azione preventivo e il Piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale.

- l'art. 16 definisce il Piano decennale per lo sviluppo della Rete gas Predisposto dai Gestori della Rete gas secondo modalità definite con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentite la Conferenza Stato-Regioni e l'Autorità per l'energia.

Con il **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28** vengono definiti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. In particolare gli art.17/18 descrivono i compiti dell'Autorità per l'energia elettrica (TERNA) in materia di accesso alle reti elettriche di trasmissione e di distribuzione.

Successivamente, in riferimento alla **Direttiva 2009/28/CE** è stato predisposto con il **D.Lgs. 93/2011** il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili e in attuazione della **Direttiva 2006/32/CE** è stato emanato con **D.Lgs. 93/2011**, il Piano di azione per l'Efficienza energetica.

Infine, a livello nazionale l'ultima formulazione del **Piano Energetico Nazionale (PEN)** è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988. Il Piano e i relativi strumenti attuativi (legge 9/1991 e legge 10/1991, precedentemente esaminate) si ponevano gli obiettivi di promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, di adottare norme per auto produttori e di sviluppare le fonti di energia rinnovabile, ponendo anche i capisaldi della pianificazione energetica in ambito locale. Il PEN enuncia i principi strategici e le soluzioni operative atte a soddisfare le esigenze energetiche del Paese fino al 2000, individuando i seguenti cinque obiettivi della programmazione energetica nazionale:

- il risparmio dell'energia;
- la protezione dell'ambiente;
- lo sviluppo delle risorse nazionali e la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti estere;
- la diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento;
- la competitività del sistema produttivo.

A distanza di quasi venticinque anni dall'ultimo Piano Energetico Nazionale, il Consiglio dei Ministri, il 16 ottobre 2012, ha varato la **Nuova Strategia Energetica Nazionale** basata su quattro obiettivi principali:

- **ridurre significativamente il gap di costo** dell'energia per i consumatori e le imprese, con un allineamento ai prezzi e costi dell'energia europei.
- **raggiungere e superare gli obiettivi ambientali** definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto “20-20-20”).
- **continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento**, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall'estero.
- **favorire la crescita** economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Nel medio-lungo periodo, ovvero per il 2020<sub>1</sub> per il raggiungimento degli obiettivi citati la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure a supporto avviate o in corso di definizione:

- la promozione dell'**Efficienza Energetica**, strumento ideale per perseguire tutti gli obiettivi sopra menzionati, per la quale si prevede il superamento degli obiettivi europei.
- la promozione di un **mercato del gas competitivo**, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati, e con l'opportunità di diventare il principale **Hub sud-europeo**.
- Lo **sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili**, per le quali intendiamo superare gli obiettivi europei ('20-20-20'), contenendo al contempo l'onere in bolletta.
- lo sviluppo di un **mercato elettrico** pienamente integrato con quello europeo, efficiente (con prezzi competitivi con l'Europa) e con la graduale integrazione della produzione rinnovabile.
- la ristrutturazione della **raffinazione** e della rete di **distribuzione dei carburanti**, verso un assetto più sostenibile e con livelli europei di competitività e qualità del servizio.
- lo **sviluppo sostenibile** della **produzione nazionale** di idrocarburi, con importanti benefici economici e di occupazione e nel rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale.
- la modernizzazione del **sistema di governance**, con l'obiettivo di rendere più efficaci e più efficienti i nostri processi decisionali.

La crisi economica ha investito tutte le economie occidentali e l'Italia è stata tra quelli più colpiti. Allo stesso tempo, lo sviluppo senza precedenti di molte regioni del mondo sta esercitando una pressione sempre più forte sugli equilibri ambientali e sui prezzi delle materie prime, tra cui quelle energetiche. Per l'Italia è prioritario tornare a crescere in maniera sostenibile dal punto di vista economico e ambientale per garantire maggiore equità e ridurre il debito pubblico. E per crescere è fondamentale aumentare la competitività delle imprese e del sistema economico.

Il settore energetico ha un ruolo fondamentale nella crescita dell'economia del Paese. In tale ambito, le scelte di fondo saranno orientate a mantenere e sviluppare un mercato elettrico libero, efficiente e pienamente integrato con quello europeo, in termini sia di infrastrutture che di regolazione, con limitato impatto ambientale e con prezzi progressivamente convergenti a quelli europei. Sarà inoltre essenziale la piena integrazione, nel mercato e nella rete elettrica, della produzione rinnovabile.

### **2.2.2 Vincolo paesaggistico-ambientale, archeologico ed architettonico (D.Lgs. 42/2004)**

Il **Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004** (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137”), modificato e integrato dal D.Lgs n. 156 del 24 marzo 2006 e dal D.Lgs n. 62 del marzo 2008 (per la parte concernente i beni culturali) , dal D.Lgs n. 157 del 24 marzo 2006 e dal D.Lgs n. 63 del marzo 2008 (per quanto concerne il paesaggio) e dalla L. n. 129 del 2 agosto 2008, rappresenta il codice unico dei beni culturali e del paesaggio.

Il D.Lgs. 42/2004 recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e costituisce il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

1. la Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 (“Tutela delle cose d'interesse artistico o storico”);
2. la Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (“Protezione delle bellezze naturali”);
3. la Legge n. 431 del 8 Agosto 1985, “recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”.

Il principio su cui si basa il D.Lgs 42/2004 è *“la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale”*. Tutte le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale devono essere svolte in conformità della normativa di tutela.

Il “patrimonio culturale” è costituito sia dai beni culturali sia da quelli paesaggistici, le cui regole per la tutela, fruizione e valorizzazione sono fissate:

1. per i beni culturali, nella Parte Seconda (Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);
2. per i beni paesaggistici, nella Parte Terza (Articoli da 131 a 159).

Il Codice definisce quali beni culturali (Art. 10):

1. le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico, sia di proprietà pubblica che privata (senza fine di lucro);
2. le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi di proprietà pubblica;
3. gli archivi e i singoli documenti pubblici e quelli appartenenti ai privati che rivestano interesse storico particolarmente importante;
4. le raccolte librerie delle biblioteche pubbliche e quelle appartenenti a privati di eccezionale interesse culturale;
5. le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
6. le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Alcuni dei beni sopradetti (ad esempio quelli di proprietà privata) vengono riconosciuti oggetto di tutela solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente.

Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione e tutela, alla loro fruizione, alla loro circolazione sia in ambito nazionale che internazionale, ai ritrovamenti e alle scoperte di beni.

Il Decreto definisce il paesaggio *“il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”* (Art. 131) e a livello legislativo è la prima volta che il paesaggio rientra nel patrimonio culturale.

Nello specifico i beni paesaggistici ed ambientali sottoposti a tutela sono (Art. 136 e 142):

1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
2. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni relative ai beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
4. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
5. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
6. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
7. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
8. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
9. i ghiacciai e i circhi glaciali;
10. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
11. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (secondo il D.Lgs. 227/2001);
12. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
13. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448 del 13 Marzo 1976;
14. i vulcani;
15. le zone di interesse archeologico;
16. gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli Art. 143 e 156.

La pianificazione paesaggistica è configurata dall'articolo 135 e dall'articolo 143 del Codice. L'articolo 135 asserisce che *“lo Stato e le Regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono”* e a tale scopo *“le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici”*. All'articolo 143, il Codice definisce i contenuti del Piano paesaggistico. Inoltre il Decreto definisce le norme di controllo e gestione dei beni sottoposti a tutela e all'articolo 146 assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di *“disturberli o introdurvi modificazioni che ne rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”*. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Infine, nel Decreto sono riportate le sanzioni previste in caso di danno al patrimonio culturale (Parte IV), sia in riferimento ai beni culturali che paesaggistici.

Per quanto riguarda l'intervento, il sostegno n. 25 interferisce con beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134 lettera b) comma 1 dell'art. 142 del Codice riguardanti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche di cui al RD 1775/37 (cfr. Fig. 2.2.3-1, cerchio in rosso). Il restante tracciato attraversa zone soggette al rispetto delle fasce fluviali esclusivamente sorvolandole, senza implicare l'installazione di sostegni al loro interno.

Inoltre l'elettrodotto attraversa “aree boscate” per via aerea (cfr. Fig. 2.3.2-4), minimizzando il taglio della vegetazione e non interessa nessun bene soggetto a vincolo “architettonico-monumentale”.

L'area interessata direttamente dalla realizzazione del tracciato elettrico, **non include alcun sito SIC/ZPS e alcuna area protetta**, anche considerando un buffer di 1Km (cfr. Fig. 2.4.1-3).

Per un'analisi cartografica di dettaglio dell'interferenza del tracciato della linea con le aree soggette ai suddetti vincoli si rimanda all'Elab. DEER12001BASA00254\_10.

### **2.2.3 Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923**

Il **Vincolo Idrogeologico**, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico.

La legge fondamentale forestale, contenuta nel Regio Decreto, infatti stabilisce che sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con la natura del terreno possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Per proteggere il territorio e prevenire pericolosi eventi e situazioni calamitose quali alluvioni, frane e movimenti di terreno, sono state introdotte norme, divieti e sanzioni.


In particolare l'art. 20 del suddetto R.D. dispone che chiunque debba effettuare movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria di boschi e dei terreni saldi ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità competente per il nulla-osta.

Il vincolo idrogeologico, in generale, non preclude comunque la possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23.

Le procedure e la documentazione da produrre per poter realizzare interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico variano in funzione della tipologia dell'intervento, delle modifiche indotte all'assetto idrogeologico, della natura agro-forestale del suolo: la DGR 6215/1996 classifica gli interventi in tre tabelle riassuntive Tabella A, B, C e individua le relative procedure; il R.D. 1126/1926 all'art. n° 21 prevede una procedura autorizzativa per gli interventi che ricadono su terreni vincolati saldi o boscati, mentre all'art. 20 prevede una procedura di comunicazione per gli interventi che ricadono su terreni vincolati soggetti a periodica lavorazione.

La linea in progetto attraversa zone soggette al vincolo idrogeologico sorvolandole, ad eccezione dei sostegni n. 13, 17 e 18 (cfr. Fig. 2.2.3-1, cerchi in giallo).

Per un'analisi cartografica di dettaglio dell'interferenza del tracciato della linea con le aree soggette a vincolo idrogeologico si rimanda all'Elab. DEER12001BASA00254\_10.



**Figura 2.2.3-1: Stralcio della Tavola “Vincoli ambientali” (in celeste le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, in azzurro le fasce di rispetto dei corsi d’acqua) – fonte: P.T.C.P. di Viterbo**

#### **2.2.4 Vincoli militari, aviosuperfici**

Nell’area di studio non sono presenti aeroporti (aree vincolate in base al Codice di Navigazione Regio Decreto n.327 del 30 marzo 1942, parte 2°, e succ. mod. e integr. sino al 2002).

### **2.3 Strumenti di pianificazione della Regione Lazio**

A livello regionale vengono analizzati i principali strumenti di pianificazione in ambito energetico, paesaggistico-territoriale e di assetto idrogeologico.

### 2.3.1 Piano Energetico Regionale (PER)

Con Delibera del Consiglio Regionale n° 45 del 14 febbraio 2001 la Regione Lazio ha approvato il **Piano Energetico Regionale (PER)** con la finalità di perseguire, in linea con gli obiettivi generali delle politiche energetiche internazionali, comunitarie e nazionali allora in atto, la competitività, flessibilità e sicurezza del sistema energetico e produttivo regionale e l'uso razionale e sostenibile delle risorse.

La Giunta in data 4 luglio 2008 ha adottato lo schema del Nuovo Piano Energetico Regionale e attualmente si trova all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale.

La Regione Lazio ha deciso di predisporre un Piano Energetico finalizzato allo sviluppo sostenibile del territorio di nuova concezione, basato non solo sulla ricerca e l'innovazione tecnologica ma anche sull'educazione dei cittadini, al fine di concorrere a rendere possibile e più agevole questo difficile e complesso obiettivo.

Inoltre la Regione definirà, nell'ambito della nuova legge di politica regionale nel settore energetico, gli obiettivi e gli strumenti necessari al riequilibrio dell'attuale deficit di energia elettrica, definendo in particolare le condizioni alle quali potrà essere consentita la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica o l'ammodernamento, con eventuale ripotenziamento, di quelli esistenti.

La Regione potrà a tal fine individuare anche aree omogenee nelle quali dovrà essere garantito un sostanziale equilibrio tra produzione e consumi, in particolare attraverso la generazione distribuita, e corridoi infrastrutturali (per linee aeree, metanodotti, ecc.) per minimizzare l'impatto visivo, salvaguardare la salute pubblica e razionalizzare l'uso dei suoli. La Regione potrà eventualmente prevedere anche la costituzione di appositi Consorzi per l'acquisto di energia elettrica sul libero mercato.

La costruzione e l'esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile nonché le relative opere ed infrastrutture connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

La pianificazione energetica si va sempre più configurando come un processo attraverso il quale l'Amministrazione regionale può predisporre un progetto complessivo di sviluppo dell'intero sistema energetico, coerente con lo sviluppo ambientale, socioeconomico e produttivo del suo territorio.

Ciò può essere compiutamente realizzato solo attraverso una sempre maggiore correlazione ed interazione tra il PER e gli altri Piani territoriali e settoriali regionali e locali, nei quali la variabile energia è generalmente assente o rappresenta una derivata della variabile ambientale. L'energia è infatti trasversale a tutte le attività che avvengono sul territorio e, per tale motivo, il raggiungimento degli obiettivi regionali può avvenire se il piano si pone due obiettivi generali:

- contribuire agli obiettivi UE al 2020 in tema di produzione da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi energetici e riduzione della CO<sup>2</sup> per contenere gli effetti dei cambiamenti climatici;
- favorire lo sviluppo economico senza aumentare indiscriminatamente la crescita dei consumi di energia.

A tal riguardo, gli obiettivi strategici sono:

- stabilizzare i consumi regionali di energia finale al 2020 ai livelli attuali;
- aumentare considerevolmente la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera;
- coprire il fabbisogno di energia elettrica ripristinando l'export verso le altre Regioni;
- favorire lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica;
- favorire lo sviluppo economico e l'occupazione, in particolare lo sviluppo dell'industria regionale delle fonti rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia.

Per raggiungere tali obiettivi strategici il piano propone le seguenti azioni:

- nuova Legge in materia di politica regionale di sviluppo sostenibile nel settore energetico, con particolare riferimento alla produzione dell'energia elettrica, anche per sopperire alla mancanza di un quadro di riferimento programmatico nazionale certo e per far fronte alla rapida evoluzione del quadro di riferimento legislativo e normativo comunitario e nazionale. La nuova legge regionale in materia di energia, unitamente all'approvazione del Piano Energetico Regionale e del suo Piano d'Azione per l'Energia, consentirebbero di definire un quadro regolatorio generale certo, a beneficio dei soggetti, in particolare privati, che operano sul territorio regionale;

- attivazione di strumenti finanziari integrativi di quelli previsti in ambito nazionale;
- attivazione di strumenti di concertazione per la realizzazione degli interventi;
- definizione di nuove linee guida per i Regolamenti edilizi comunali, con l'introduzione sia di parametri cogenti sia di misure incentivanti per l'efficienza energetica e l'utilizzo del solare termico e fotovoltaico per le nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Nel settore civile particolare rilievo riveste anche la definizione dei criteri regionali per la certificazione energetica degli edifici e l'applicazione sul territorio regionale della normativa nazionale in avanzata fase di regolamentazione;
- collaborazione con Università e Centri di Ricerca per favorire le sinergie indispensabili al progresso tecnologico e trasferimento alle imprese presenti sul territorio dei risultati della ricerca;
- impulso alla formazione ed allo sviluppo delle ESCO (Energy Service Company);
- sviluppo delle opportunità derivanti dall'ICT (Information and Communications Technology).

In sostanza, la pianificazione energetica regionale ribadisce quanto già affermato a livello nazionale, in termini di sostenibilità, sicurezza ed efficienza energetica, pertanto l'intervento non contrasta con quanto riportato nel Piano.

Inoltre, il PER per raggiungere l'obiettivo di sicurezza, ritiene fondamentale “*consentire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, o l'ammmodernamento di quelli esistenti*” attraverso il principio di sostenibilità energetica, e la costruzione del nuovo elettrodotto risponde a questa esigenza, in quanto consentirà di migliorare la qualità del servizio, rendendo più efficiente l'infrastruttura e aumentando la salvaguardia ambientale, derivata dalla scelta di localizzare gli impianti in aree paesaggisticamente compatibili e riducendo l'impatto sul territorio.

### 2.3.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Il **PTPR della Regione Lazio** è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25/07/07 e n. 1025 del 21/12/07, ai sensi degli art. 21, 22, 23 della norma regionale sul paesaggio L.R 24/98 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” (e s.m.i.) ed è attualmente in attesa di approvazione.

Come pubblicato nel B.U.R.L., il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la modifica alla Legge Regionale 24/1998 in materia di Pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e delle Aree sottoposte a vincolo paesistico.

Con l'approvazione della legge viene prorogata dal 31 dicembre 2012 al 14 febbraio 2014 la scadenza del termine previsto per l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.). Inoltre, viene eliminato l'originario termine di efficacia (5 anni) delle misure di salvaguardia che trovano applicazione in pendenza dell'approvazione del P.T.P.R., in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 42/2004 s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il PTPR costituisce un unico Piano paesaggistico per l'intero ambito regionale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistico-ambientali. Esso è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Complessivamente il PTPR si va configurando come strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio.

Aree e beni soggetti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP sono attualmente sottoposti a misure di salvaguardia, in attesa dell'approvazione del PTPR, che sostituirà tutti i Piani Territoriali Paesistici vigenti (Art. 25 comma 4 L.R. 6 luglio 1998 n. 24).

Il PTPR applica altresì i principi contenuti nella “Convenzione Europea del Paesaggio”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, ratificata dall'Italia con Legge 9 gennaio 2006, n. 14.

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo PTPR è l'individuazione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica, che vanno a concretizzarsi attraverso prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni e che consentiranno di rendere nuovi paesaggi, in coerenza con le azioni di sviluppo economico e produttivo degli ambiti territoriali interessati. Per la redazione del nuovo PTPR si è svolta, dapprima, una ricognizione e conoscenza preliminare del territorio regionale attraverso l'analisi dei vincoli esistenti e delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni. Successivamente, attraverso una ricomposizione di tutti gli elementi che concorrono alla definizione del complesso concetto di paesaggio e delle sue molteplici componenti, sono stati definiti e individuati gli ambiti di tutela nonché i relativi elementi e valori paesistici da tutelare e valorizzare tramite una specifica normativa d'uso.

Il PTPR è costituito dai seguenti atti ed elaborati:

- Relazione generale

- Norme
  - “Sistemi ed Ambiti del Paesaggio” - Tavole A da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 volo anni 1989-1990.
  - “Beni Paesaggistici” - Tavole B da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 volo anni 1989-1990.
- Beni del patrimonio naturale e culturale - Tavole C da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 volo anni 1989-1990.
- Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti
  - Tavole D da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 volo anni 1989-1990.

La “**Relazione**” generale, di natura descrittiva, contiene:

- i criteri per la riconduzione delle classificazioni dei PTP vigenti ai sistemi e agli ambiti del paesaggio che costituiscono la struttura normativa del PTPR;
- la connessione fra quadro conoscitivo utilizzato e riconoscimento dell’articolazione del paesaggio laziale in sistemi ed ambiti;
- la specifica dei criteri di recepimento delle norme della legge regionale 24/98 relativi ai beni diffusi (capo II), all’interno della singola specificità territoriale.

Le “**Norme**”, di natura prescrittiva, contengono le disposizioni generali di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l’individuazione degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le norme regolamentari per l’inserimento degli interventi da applicare nell’ambito del paesaggio; le modalità di tutela per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree tipicizzate, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi.

Le norme hanno natura prescrittiva.

I “**Sistemi ed ambiti di paesaggio**” contengono l’individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio. Tali Sistemi hanno natura prescrittiva e sono costituite dalle seguenti configurazioni di Paesaggio:

#### A. SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI

Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali. Tale categoria riguarda principalmente aree interessate dalla presenza di beni elencati nella L.431/85, aventi tali caratteristiche di naturalità, o territori più vasti che li ricomprendono.

#### B. SISTEMA DEI PAESAGGI AGRICOLI

Paesaggi caratterizzati dall’esercizio dell’attività agricola

#### C. SISTEMA DEI PAESAGGI INSEDIATIVI

Paesaggi caratterizzati da processi insediativi delle attività umane e storico-culturali. Tali sistemi sono caratterizzati da connotazioni specifiche che danno luogo alle :

#### D. AREE CON CARATTERI SPECIFICI

Aree che hanno una connotazione autonoma ma possono essere interne alle configurazioni del paesaggio.

I sistemi del paesaggio sono determinati sulla base del principio di prevalenza e si articolano al loro interno in ulteriori paesaggi secondo lo schema sotto riportato (cfr. Figura 2.3.2-1):

Sistemi strutturali	Unita' geografiche
Catena dell'Appennino	1) Terminillo, Monti della Laga, Salto Cicolano 2) Conca Reatina , Monti Lucretili 3) Monti Sabini 4) Monti Simbruini 5) Monti Ernici, Prenestini
Rilievi dell'Appennino	6) Monti Lepini, Ausoni, Aurunci
Complesso vulcanico Laziale e della Tuscia	7) Monti Vulsini 8) Monti Cimini 9) Monti Sabatini 9.1) Monti Sabatini Area Romana 10) Monti della Tolfa 11) Colli Albani
Valli Fluviali	12) Valle del Tevere 13) Valle Sacco, Liri – Garigliano
Campagna Romana	14) Agro Romano
Maremma Tirreniche	15) Maremma Laziale 16) Litorale Romano 17) Agro Pontino 18) Piana di Fondi
Rilievi Costieri e Isole	19) Monte Circeo, Promontorio di Gaeta, Isole Ponziane

**Figura 2.3.2-1: Individuazione delle unità geografiche del paesaggio, secondo l'art. 19 delle norme del PTPR Lazio  
- fonte: PTPR Regione Lazio**

Il progetto ricade all'interno dell'Unità geografica “n.7 Monti Vulsini” all'interno del Sistema Strutturale “Complesso vulcanico Laziale e della Tuscia”.

## SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO

I “Sistemi ed Ambiti del Paesaggio” - Tavole A - contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio. Tali sistemi hanno natura prescrittiva e sono costituiti dalle seguenti configurazioni di Paesaggio:

- *Sistema dei paesaggi naturali*: paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali. Tale categoria riguarda principalmente aree interessate dalla presenza di beni elencati nella L. 431/85, aventi tali caratteristiche di naturalità, o territori più vasti che li ricomprendono.
- *Sistema dei paesaggi agrari*: paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell'effettivo uso agricolo.
- *Sistema dei paesaggi insediativi*: paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali.
- *Aree con caratteri specifici*: aree che hanno una connotazione autonoma, ma possono essere interne alle configurazioni del paesaggio, distinte in “ambiti di recupero e di valorizzazione paesaggistica” e “aree o punti di visuale”.

I sistemi del paesaggio sono determinati sulla base del principio di prevalenza e si articolano al loro interno in ulteriori paesaggi secondo lo schema sotto riportato (cfr. Figura 2.3.2-2):

### SISTEMI E TIPOLOGIE DI PAESAGGIO

SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI	PN Paesaggio naturale
	PNC Paesaggio naturale di continuità
	PNA Paesaggio naturale agrario
SISTEMA DEI PAESAGGI AGRICOLI	PAR Paesaggio agrario di rilevante valore
	PAV Paesaggio agrario di valore
	PAC Paesaggio agrario di continuità
SISTEMA DEI PAESAGGI INSEDIATIVI	PIE Paesaggio dell'insediamento in evoluzione
	PIU Paesaggio dell'insediamento urbano
	CNS Paesaggio dei centri e nuclei storici
	PIS Paesaggio dell'insediamento storico diffuso
	PG Parchi e giardini storici
AREE CON CARATTERI SPECIFICI	Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica
	Aree o punti di visuale

**Figura 2.3-2: Sistemi e tipologie di paesaggio riportati nella Tavola A “Sistemi ed ambiti del paesaggio”- fonte: PTPR Regione Lazio**

Il PTPR individua inoltre nelle Tavole A gli “ambiti di recupero e valorizzazione paesistica”.

In tali ambiti, in tutte le tipologie di paesaggio, possono essere attivati, con gli strumenti di cui all'art. 55 (strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti) delle norme, progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio regionale considerati prioritari. Il PTPR individua altresì le “aree o punti visuali”, in tali aree e per tutte le tipologie di paesaggio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 (salvaguardia delle visuali), comma 3 delle norme.


Ogni “Paesaggio” prevede una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre tabelle: A), B), C).

Nella tabella A) vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità.

Nella tabella B) vengono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso e per tipi di intervento; per ogni uso e per ogni attività il PTPR individua inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio.

Nella tabella C) vengono definite le generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche.

Di seguito sono riportate le prescrizioni generali (individuate nelle norme del PTPR) per le categorie di paesaggio individuate nelle **Tavole A – “Sistemi ed ambiti di paesaggio”** presenti all'interno dell'area d'intervento (cf. Fig.2.3.2-3).



**Figura 2.3.2-3: Carta dei “Sistemi ed ambiti di paesaggio” – fonte: WebGIS PTPR, Regione Lazio**

Le principali categorie di paesaggio presenti all'interno dell'area d'intervento ed individuate nelle norme del PTPR sono:

**SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE**, in particolare:

**- Paesaggio Naturale (art. 21)**

Definizione

Il paesaggio naturale è costituito dalle porzioni di territorio caratterizzate dal maggior valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal modo d'uso agricolo. Tale paesaggio comprende principalmente le aree nelle quali i beni conservano il carattere naturale o seminaturale in condizioni di sostanziale integrità.

Obiettivo di qualità paesistica

Mantenimento e conservazione del patrimonio naturale. La tutela è volta alla valorizzazione dei beni ed alla conservazione del loro valore anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia.

In relazione alla tipologia di opere da realizzare, in tali aree, per l'uso tecnologico è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete (preferibilmente interrati) se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista nel SIP - (tabella B)

### **- Paesaggio Naturale di Continuità (art. 23)**

#### Definizione

Il Paesaggio naturale di continuità è costituito da porzioni di territorio che presentano elevato valore di naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturali.

Possono essere collocati all'interno o in adiacenza dei paesaggi naturali e costituirne irrinunciabilmente area di protezione; in altri casi tali paesaggi sono inseriti all'interno o in adiacenza a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione costituendone elemento di pregio naturalistico da salvaguardare.

#### Obiettivo di qualità paesistica

Mantenimento e conservazione. Salvaguardia dei modi d'uso agricoli tradizionali.

In tal territori si possono prevedere interventi di recupero ambientali.

Subordinate a valutazione di inserimento paesistico, possono essere realizzati infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico secondo le indicazioni specifiche nella tabella B.

In relazione alla tipologia di opere da realizzare, in tali aree, per *l'uso tecnologico* è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete (preferibilmente interrati) se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti - (tabella B)

#### Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità

Nel contesto territoriale di riferimento il fattore principale è la riduzione del suolo dovuta ad espansioni urbane e infrastrutture.

### **- Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua (art. 35)**

Secondo la normativa relativa ai corsi d'acqua (Art. 35 N.T.A del PTPR), in tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per i tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibili a distanze inferiori a metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939.

Sono fatti salvi i tratti già incubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/98.

I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte ;nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a metri 50.

Nell'ambito delle fasce di rispetto, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di *attrezzature tecnologiche* esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- mantenimento di una fascia di in edificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- comprovata esistenza di aree edificate contigue
- rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.

SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO, in particolare:

### **- Paesaggio Agrario di Valore (art. 25)**

#### Definizione

Il Paesaggio agrario è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.

Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotto agricoli.

In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola.

### Obiettivo di qualità paesistica

L'obiettivo di qualità paesistica è il mantenimento del carattere rurale e della funzione agricola e produttiva compatibile.

In relazione alla tipologia di opere da realizzare, in tali aree, per l'uso tecnologico è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete (preferibilmente interrati) se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.

In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti - (*tabella B*)

#### **- Paesaggio Agrario di continuità (art. 26)**

### Definizione

Il Paesaggio agrario di continuità è costituito da porzioni di territorio caratterizzate ancora dall'uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo.

Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno funzione indispensabile di contenimento dell'urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario.

In questa tipologia sono da comprendere anche le aree caratterizzate da frammentazione fondiaria e da diffusa edificazione utilizzabili per l'organizzazione e lo sviluppo di centri rurali e di attività complementari ed integrate con l'attività agricola

### Obiettivo di qualità paesistica

La tutela è volta alla riqualificazione e al recupero dei tessuti urbani e al miglioramento del rapporto città campagna. Si possono realizzare infrastrutture, servizi e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti urbani circostanti, adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti nonché attività produttive compatibili con i valori paesistici.

Previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire destinazione diversa da quella agricola.

In relazione alla tipologia di opere da realizzare, in tali aree, per l'uso tecnologico è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete (preferibilmente interrati) se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.

In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti - (*tabella B*)

#### **- Aree o punti visuali**

### Definizione

Ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lettera d) del Codice, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalla disciplina di tutela e di uso per gli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR.

Sul lato a valle delle strade di crinale possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi antenne, abbaini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolare al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

### Obiettivo di qualità paesistica

L'obiettivo di qualità paesistica è la salvaguardia delle visuali attraverso la protezione delle aree di visuali e dei punti di vista e dei percorsi panoramici mediante il rispetto della localizzazione e della dimensione di nuove costruzioni.

### Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità

Nel contesto territoriale di riferimento i fattori principali sono l'intrusione di elementi estranei e incongrui, con il paesaggio e costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante con conseguente modificazione dell'aspetto percettivo, scenico e panoramico.

## BENI PAESAGGISTICI

I Beni paesaggistici sono tutelati per legge ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (detto “Codice Urbani”) e le successive modificazioni, sostituisce il D.Lgs 490/99 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352”.

Il D.Lgs 42/04 definisce e sottopone a vincolo di tutela i Beni culturali (ai sensi degli artt. 10 e 11 della Parte Seconda al D.Lgs 42/04) e i Beni paesaggistici (parte Terza D.Lgs 42/04 art. 134, individuati agli artt. 136 e 142).

Nello specifico, sono Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134:

- gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (...);
- le aree di cui all'articolo 142;
- gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Il provvedimento legislativo, nell'art. 136 individua i seguenti “*immobili ed aree di notevole interesse pubblico*”:

- a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il provvedimento legislativo inoltre, nell'art. 142, comma 1, individua le seguenti “*aree tutelate per legge*”:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- j. le zone di interesse archeologico.

Il PTPR del Lazio ha estrapolato le norme del D.Lgs. 42/04 attraverso la stesura dell'elaborato “Beni paesaggistici” – **Tavole B**. Esso contiene la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice precedentemente descritto, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definisce le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva.

## BENI INDIVIDUATI CON DICHIARAZIONE DI “NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO” (VINCOLI DICHIARATIVI)

**LR 37/83, art. 14 LR 24/98, art. 134 comma 1 lettera a) e art. 136 D.Lg. 42/2004**

In particolare:

- lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini - art. 136 D.Lgs 42/04
- lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche - art. 136 D.Lgs 42/04
- lett. c) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico - art. 136 D.Lgs 42/04 - art. 13 co. 3 lett. b L.R 24/98

## BENI TUTELATI PER LEGGE (VINCOLI RICOGNITIVI)

**art. 134 comma 1 lettera b) e art. 142 co. 1 D.Lg. 42/2004**

In particolare:

- a) costa del mare - art. 5 L.R. 24/98
- b) costa dei laghi - art. 6 L.R. 24/98
- c) corsi delle acque pubbliche art. 7 L.R. 24/98
- d) montagne sopra i 1200 metri - art. 8 L.R. 24/98
- e) parchi e riserve naturali - art. 9 L.R. 24/98
- f) aree boscate - art. 10 L.R. 24/98 (n.b. le aree boscate percorse da incendi non sono rappresentate nel presente elaborato)
- g) università agrarie e uso civico - art. 11 L.R. 24/98
- h) zone umide - art. 12 L.R. 24/98
- i) aree di interesse archeologico già individuate
- j) ambiti di interesse archeologico già individuati
- k) aree di interesse archeologico già individuate – beni puntuali con fascia di rispetto - art. 13 co 3 lett. a L.R 24/98
- l) aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto - art. 13 co 3 lett. a L.R 24/98

## BENI TIPITIZZATI INDIVIDUATI DAL PIANO PAESSAGGISTICO (VINCOLI RICOGNITIVI)

**art. 134 comma 1 lettera c) D.Lg. 42/2004**

In particolare:

- aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie
- insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 m art. 59 e 60 L.R. 38/99 L.R. 27/2001
- borghi identitari dell'agricoltura rurale
- beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 metri art. 31 bis 1 L.R. 24/98 L.R. 27/2001
- beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 m
- beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 m art.13 co.3 lett.a L.R. 24/98

- canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno
- beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari vegetazionale, geomorfologici, carsico- ipogeo con fascia di rispetto di 100 m
- aree urbanizzate del PTPR art.23 co1 LR 24/98

Di seguito sono riportate le prescrizioni generali (individuate nelle norme del PTPR) per i beni paesaggistici individuati nelle **Tavole B – “Beni paesaggistici”** presenti all’interno dell’area di intervento (cfr. Fig. 2.3.2-4).




Figura 2.3.2-4: Carta dei “Beni paesaggistici” – fonte: WebGIS PTPR, Regione Lazio

Le principali categorie di beni paesaggistici presenti all’interno dell’area d’intervento ed individuate nelle norme del PTPR sono:

- Aree boscate (art. 38)

Ai sensi dell’articolo 142 co1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco. Sono esclusi dal vincolo gli impianti di colture legnose di origine artificiale, le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a specifiche funzioni, i prati e i pascoli il cui grado di copertura arborea sia inferiore al 50% della loro superficie.

In questo caso la *linea elettrica in progetto* attraversa per via aerea lungo tali aree senza l’installazione al loro interno dei sostegni, limitando l’interferenza con tali aree e minimizzando l’eventuale taglio delle piante.

In relazione alla tipologia di opere da realizzare, in tali aree, l’uso tecnologico è consentito, previo autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice escludendo alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.

Il progetto attraversa tali aree sorvolandole, senza implicare l’installazione di sostegni al loro interno.

- Aree di interesse archeologico (art.41)

Ai sensi dell'Art. 142 co1, lettera m), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le zone d'interesse archeologico.

Sono qualificate zone d'interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscono parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

In particolare, non si rilevano prescrizioni specifiche inerenti il progetto relativo alla linea elettrica, se non che ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice e ai fini del rilascio del parere e che costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

- sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione. Tali interventi non necessitano del parere preventivo della Soprintendenza archeologica;
- è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi con la Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica.
- nelle fasce e negli ambiti di rispetto è vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica e è fatto obbligo nei nuovi strumenti attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi di tutela

Il progetto non attraversa nessun bene soggetto al vincolo di interesse archeologico.

- Corsi delle acque pubbliche

Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri.

In relazione alla tipologia di opere da realizzare, nell'ambito delle fasce di rispetto, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono prevedere infrastrutture ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti previo parere dell'organo competente. I progetti relativi a tali infrastrutture sono corredati del SIP (art.53. “*debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a elettrodotti di elevata potenza che richiedono la costruzione di grandi strutture di supporto*”) e devono mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi.

Il progetto attraversa zone soggette al rispetto delle fasce fluviali sorvolandole, ad eccezione del sostegno n. 25.

## BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

I “*Beni del Patrimonio Naturale e Culturale*” – *Tavole C* (cfr. Fig. 2.3.2-5) contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termini di Legge ai Beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione.

Di seguito sono riportate le categorie generali dell'elaborato “*Beni del Patrimonio Naturale e Culturale*” – *Tavole C*, presenti all'interno dell'area d'intervento oggetto del presente SIP Figura 6.1.6.

## **BENI DEL PATRIMONIO NATURALE**

*In particolare:*


- Zona a conservazione speciale - *Direttiva Comunitaria 92/43 CEE*
- Schema del Piano Regionale dei Parchi – art. 46 L.R. 29/97
- Ambito di protezione delle attività venatorie – *L.R.17/95. L'opera in esame è interessata da questa categoria, in particolare i sostegni n.16, n.15 e n.14*
- Ambiti di protezione delle attività venatorie - *L.R. 02/05/95 n. 17/DCR 29/07/98 n. 450*
- Oasi faunistiche incluse nell'elenco ufficiale delle Aree Protette - *Delibera 20/07/00 - 5° agg.to 2003*

- Zone a conservazione indiretta
- Filari alberature
- Schema del Piano Regionale dei Parchi - *Art. 46 L.R. 29/97 / DGR 11746/93/ DGR 1100/2002*
- Pascoli, rocce, aree nude - *Carta dell'uso del suolo (1999)*
- Reticolo idrografico - *Intesa Stato Regioni / CTR 1:10.000*
- Geositi - *Direzione Regionale Culturale*

## BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

*In particolare:*

- Viabilità antica - “*Forma Italiae*”- “*Carta Archeologica*”
- Beni puntuali e areali - *art. 60 co. 2 L.R. 38/99 e L.R. 68/83*
- Beni lineari - *Carta dell'Uso del Suolo (1999)*
- Beni della Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (siti culturali) - *Convenzione di Parigi 1972 Legge di ratifi ca 184 del 6.4.1977*
- Beni del patrimonio archeologico - *art. 10 D.lvo 42/04*
- Centri antichi, necropoli, abitati - “*Forma Italiae*” *Unione Accademica Nazionale Istituto di Topografi a Antica dell'Università di Roma / “Carta Archeologica”- Prof. Giuseppe Lugli*
- Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico - *art. 10 D.lvo 42/04*
- Parchi, giardini e ville storiche - *art. 15 L.R. 24/98 - art. 60 co. 2 L.R. 38/99*
- Viabilità di grande comunicazione e Ferrovia - *L.R. 27 del 20.11.2001*
- Tessuto urbano e Aree ricreative interne al tessuto urbano - *Carta dell'Uso del Suolo (1999)*
- Punti di vista - *artt. 31bis e 16 L.R. 24/98*
- Percorsi panoramici - *Art. 31bis e 16 L.R. 24/98* . **L'opera in esame è interessata da questa categoria e l'attraversa solo per un breve tratto compreso tra i sostegni n. 7 e n.8 e tra i sostegni n.5 e n.3**
- Parchi archeologici e culturali - *artt. 31ter L.R. 24/98*
- Sistema agrario a carattere permanente - *artt. 31bis e 31bis.1 L.R. 24/98*
- Aree con fenomeni di frazionamenti fondiari e processi insediativi diffusi - *art. 31bis L.R. 24/98*
- Discariche, depositi, cave - *art. 31bis L.R. 24/98*



**Figura 2.3.2-5: Carta dei “Beni del Patrimonio Naturale e Culturale” – fonte: WebGIS PTPR, Regione Lazio**

In riferimento alla realizzazione del nuovo “Raccordo aereo a 150 kV in doppia terna della linea “Canino - Arlena” alla S.E. Tuscania”, la normativa del Piano considera fra le varie infrastrutture di interesse regionale anche gli impianti di produzione o distribuzione di energia.

Infatti, in generale il Piano definisce che in relazione alle tipologie di opere, per l’uso tecnologico sono consentite, previo Studio di Inserimento Paesaggistico (SIP), reti idriche e per il trasporto di energia nel rispetto della morfologia dei luoghi.

Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.

Fermo restando che la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

Inoltre in relazione alla tipologia di opere da realizzare per l’uso tecnologico, ogni modificazione allo stato dei luoghi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, è subordinata all’autorizzazione di cui agli articoli 146 “Autorizzazione” e art. 159 “Procedimento di autorizzazione in via transitoria” ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici generali e loro varianti.

### **2.3.3 Piano Territoriale Paesistico (PTP)**

Il Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale N.2 - Litorale Nord è stato approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98.

Le norme del presente piano, attuano gli obiettivi generali della legge 431 del 1985 all’interno del suddetto ambito territoriale della Regione Lazio; esse tendono a proteggere e valorizzare l’insieme dei valori paesistici naturali e

archeologici vincolati e notificati dallo Stato e dalla Regione, nonché l'insieme dei valori diffusi sui quali i vincoli agiscono "ope legis".

Il presente PTP si applica limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985.

Le norme di tutela vengono raggruppate secondo due classi di beni e di zone da tutelare e specificamente:

- a) Prima classe:
  - Beni di tipo A inclusi nell'art. 1 della Legge 431/85.
  - Beni di tipo B costituiti da sistemi complessi di Beni di Tipo A
- b) Seconda classe:
  - Zone di tipo C: zone urbanizzate e zone di riqualificazione ambientale

Con specifico riferimento al Titolo 2 art. 5 delle NTA, i suddetti Beni di Tipo A e di Tipo B sono soggetti, secondo la propria natura, a uno dei seguenti livelli di tutela: integrale, orientata, paesaggistica.

Le zone di Tipo C, che rappresentano le parti di territorio oggetto di urbanizzazione attuale, recente e storica, nonché quelle aree per le quali è necessario prevedere interventi di tutela attiva, orientata alla riqualificazione dell'ambiente urbanizzato, semiurbanizzato o naturalistico, sono soggette a uno dei seguenti livelli di tutela: orientata, paesaggistica, limitata.

Una terza classe è costituita dagli insiemi di zone appartenenti alle due classi precedenti la cui tutela o riqualificazione non sembra potersi assicurare completamente se non per mezzo di gestione unitaria degli stessi beni e di loro attivo presidio. Per questi insiemi si propone l'inserimento nel Sistema Regionale dei Parchi e delle Riserve, da attivare con appositi atti amministrativi.

All'interno dell'Ambito Territoriale n.2 della Regione Lazio, la tutela è assicurata mediante il Piano Territoriale Paesistico riguardante:

- Territori interamente sottoposti a vincolo e regolamentati da normativa generale e/o specifica, indicati come “*sub- ambiti di pianificazione paesistica*”. Nelle aree interne al perimetro di vincolo ove non siano indicate specifiche destinazioni si applica la normativa definita secondo le procedure urbanistiche.
- Territori parzialmente sottoposti a vincolo nei quali l'esistenza di un insieme di beni correlati determina una configurazione ambientale di particolare pregio, indicati come “*sistemi territoriali di interesse paesaggistico*”.
- Terreni residui rispetto ai sub-ambiti e ai sistemi paesistici nei quali si riscontrano beni diffusi sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 1 della Legge 8/8/85, n° 431, in tali terreni si applica sulle aree soggette a vincolo la normativa generale relativa a ciascuna categoria di beni.

La realizzazione dell'elettrodotto rientra in quest'ultima categoria (cfr. Fig. 2.3.3-1).




Figura 2.3.3-1: Stralcio della Tavola “Sistema ambientale paesistico”– fonte: P.T.C.P. della Prov. di Viterbo

A tal riguardo l'intervento attraversa le seguenti zone e i relativi livelli di tutela (cfr. Fig. 2.3.3-2 e Fig. 2.3.3-3):

**1° Classe - Beni di tipo A inclusi nell'art. 1 della Legge 432/85 – “Corsi d'acqua di Seconda Categoria (Tutela Integrale)”**


Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.

Nell'ambito delle fasce di rispetto, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
  - comprovata esistenza di aree edificate contigue;
  - assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

Tali progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi sono corredati dallo Studio d’Inserimento Paesaggistico (SIP).



**Figura 2.3.3-2: Stralcio della Tavola E1/1 “Vincoli ex Legge 431/85” – fonte: P.T.P. Ambito Territoriale n.2**

Secondo l’Art. 8 “Procedimenti di valutazione di impatto ambientale” delle Norme Tecniche del Piano, nelle aree ricadenti all’interno del Piano Paesistico, salvo norme relative a particolari zone derivate dai caratteri peculiari delle singole situazioni naturali e salvo che i procedimenti di V.I.A. siano previsti o disciplinati da norme più restrittive da leggi nazionali o regionali, tra le opere che dovranno essere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale vengono inclusi anche gli elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusionsi radiotelevisive che richiedono la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci).

Secondo l’Art. 10 “Movimenti di terra” l’esecuzione di opere o trasformazioni edilizie e/o urbanistiche devono essere previsti nel progetto dell’opera in allegato del medesimo che rechi anche l’indicazione delle modalità esecutive, delle temporalità, delle opere provvisorie e dei ripristini.

(...) In particolare per le opere provvisorie di cantiere per la realizzazione di qualsiasi opera sia privata che pubblica, la viabilità di accesso, l’allontanamento delle acque chiare e nere in opportuna sede, le opere di allaccio alle reti energetiche e di comunicazione, devono essere compiute successivamente al deposito del “progetto di cantiere” con rispetto assoluto dello stato e della morfologia dei luoghi.

Secondo l’Art. 16 “ Beni A2/A3: corsi delle acque pubbliche – Tutela integrale”, in tutto il territorio dell’ambito n. 2 deve essere accuratamente garantita la tutela dei corsi d’acqua attivi aventi natura giuridica di acqua pubblica nonché delle loro affluenze, da ogni effetti nocivo meccanico e chimica. Le acque pubbliche devono essere protette da scarichi inquinanti. I controlli sono affidati alla autorità sanitaria e ai consorzi di bonifica i quali hanno l’obbligo di segnalare alla autorità giudiziaria le situazioni di compromissione e pericolo.

E' fatto divieto di procedere all'intubazione di corsi d'acqua, salvo che per tratti inferiori a 50 m, salvo deroga per imprescindibili ragioni tecniche. (...)

In dette fasce è vietato manomettere gli argini, è fatto obbligo mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione esistente lungo i corsi d'acqua, salvo deroghe dipendenti da esigenze tecniche. (...). In ogni caso la sistemazione paesaggistica delle sponde deve essere assicurata con opportuni rimodellamenti e con piantagioni riparie idonee rispetto alla regimentazione dei deflussi e alla realizzazione di unità ambientali omogenee.

## **2° Classe - Destinazioni e interventi di Tipo C – C6 “Percorsi e visuali da salvaguardare”**


Ai sensi dell'articolo 1 della L. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.

La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico.

Lungo le strade sulle quali sono indicati i punti di vista debbono essere vietate costruzioni che impediscono le visuali del paesaggio. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzaria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.



**Figura 2.3.3-3: Stralcio della Tavola E3/1 “Classificazione delle aree e dei beni ai fini della tutela”– fonte: P.T.P.  
Ambito Territoriale n.2**

A tal riguardo, il progetto terrà in considerazione la presenza di elementi di interesse percettivo ed attuerà le soluzioni migliori per il ripristino dell'emergenza ambientale, fermo restando opportuni studi di verifica .

Successivamente il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) inserirà un ulteriore percorso da salvaguardare che interesserà l'intervento (cfr. Fig.2.3.2-5)

La costruzione della nuova linea elettrica terrà in considerazione la presenza di elementi di interesse percettivo prevedendo gli idonei accorgimenti e minimizzando per quanto possibile l'impatto visivo. A questo proposito gli effetti dell'opera in progetto sul paesaggio saranno analizzati specificatamente nel paragrafo 6.10.

Nelle aree agricole e in prossimità dei corsi d'acqua saranno localizzate, solo per un breve periodo, le aree di cantiere necessarie alla costruzione di ogni sostegno e per il deposito dei materiali e il ricovero dei mezzi. Durante tale attività, le aree interferite saranno comunque di estensione limitata, mentre in fase di esercizio le uniche superfici impiegate permanentemente, saranno quelle interessate da ciascun sostegno.

In prossimità di tali aree saranno limitate, per quanto possibile, eventuali interferenze sulla vegetazione ripariale, compatibilmente con la fattibilità tecnica del progetto. Ad ogni modo non saranno interessate aree golenali o direttamente sponde o piedi di argini. Inoltre, al termine dei lavori vi sarà un completo ripristino dei luoghi oltre che specifici interventi di mitigazione con opere a verde.

### **2.3.4 Piano di Stralcio Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**

Il **Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)** opera essenzialmente nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi a rischio.

Indubbiamente, esso è fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione e della tutela delle acque, nonché della programmazione degli interventi prioritari.

In attuazione alle disposizioni della L.R. 39/96, il P.A.I. affronta, quale piano stralcio di settore, la problematica relativa alla difesa del suolo ed il suo specifico ambito di competenza è particolarmente indirizzato alla pianificazione organica del territorio mediante la difesa dei versanti e la regimazione idraulica.

Il P.A.I. è quindi lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale l'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio individua, nell'ambito di competenza, le aree da sottoporre a tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di rischio, sia mediante la pianificazione e programmazione di interventi di difesa, sia mediante l'emanazione di norme d'uso del territorio.

In particolare, l'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (all'interno del quale ricade l'intervento) ha predisposto per il territorio di competenza, finora regolamentato mediante il ricorso all'istituto di salvaguardia, lo stralcio funzionale afferente la difesa del suolo ovvero il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Tale atto di pianificazione, i cui elaborati sono aggiornati alla data del 4/10/2011, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012 (BUR n. 21 del 7/6/2012, S.O. n. 35).

In considerazione sia del continuo mutare del quadro territoriale, in virtù del dinamismo della fenomenologia afferente al dissesto idrogeologico e dei connessi interventi di mitigazione e di messa in sicurezza, sia conseguentemente ad ulteriori approfondimenti conoscitivi di settore, l'Autorità di Bacino provvede alla tempestiva corrispondenza tra il P.A.I. e le suddette dinamicità del territorio mediante l'emanazione di Decreti Segretariali di aggiornamento.

Il Piano si articola in:

- direttive inerenti i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la verifica del Piano;
- prescrizioni che si applicano alle aree soggette a pericolo idrogeologico definite nei successivi art. 6 e 7;
- interventi destinati alla rimozione o mitigazione del rischio idrogeologico, definiti nel successivo art.8;
- attività di monitoraggio e aggiornamento per il controllo delle aree definite di pericolo e d'attenzione e la raccolta d'informazioni per l'aggiornamento del Piano.

### **Individuazione delle aree a pericolo di frana**

Sulla base delle caratteristiche d'intensità dei fenomeni rilevati (volumi e velocità), il Piano disciplina l'uso del territorio nelle aree in frana in relazione a tre classi di pericolo:

- aree a pericolo A:  
aree a pericolo di frana molto elevato e si riferiscono alle porzioni di territorio che risultano essere interessate da frane caratterizzate da elevati volumi e/o movimento da estremamente rapido a rapido;
- aree a pericolo B:

aree a pericolo di frana elevato e sono riferite alle porzioni di territorio interessate da scarpate o in cui sono presenti frane caratterizzate da volumi modesti e/o movimento da rapido a lento;

- aree a pericolo C:

aree a pericolo di frana lieve e sono riferite a quelle porzioni di territorio che risultano interessate da scivolamenti lenti delle coltri superficiali e/o da frane caratterizzate da piccoli volumi e movimento lento.

### Individuazione delle aree a pericolo d'inondazione

Il Piano riporta le situazioni di pericolo d'inondazione stimate ai sensi del DPCM 29/09/1998 dall'Autorità tramite indagini o segnalazioni locali nell'ambito del territorio di propria competenza.

Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi il Piano disciplina l'uso del territorio, in funzione di tre classi di pericolosità:

- Fasce a pericolosità A:

aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media trentennale.

Le fasce a pericolosità A sono a loro volta suddivise in due sub-fasce:

- sub-fasce a pericolosità A1:

aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali con dinamiche intense e alti livelli idrici;

- sub-fasce a pericolosità A2:

aree, ubicate nelle zone costiere pianeggianti, ovvero ad una congrua distanza dagli argini, tale da poter ritenere che vengano investite dagli eventi alluvionali con dinamiche graduali e con bassi livelli idrici;

- Fasce a pericolosità B:

aree a moderata probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la trentennale e la duecentennale.

Le fasce a pericolosità B sono a loro volta suddivise in due sub-fasce:

- sub-fasce a pericolosità B1:

aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali con dinamiche intense e alti livelli idrici;

- sub-fasce a pericolosità B2:

aree, ubicate nelle zone costiere pianeggianti, ovvero ad una congrua distanza dagli argini, tale da poter ritenere che vengano investite dagli eventi alluvionali con dinamiche graduali e con bassi livelli idrici;

- Fasce a pericolosità C:

aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la duecentennale e la cinquecentennale.

### Rischio idrogeologico

Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane o inondazioni.

Il Piano individua il rischio nell'ambito delle aree in frana o che possono essere inondate, caratterizzate dalla contestuale presenza di elementi esposti a rischio.

Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e direttamente coinvolti dagli eventi calamitosi;

Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, in due categorie:

- a) rischio di frana;
- b) rischio d'inondazione.

Per ciascuna categoria di rischio sono definiti tre livelli:

- Rischio molto elevato (R4):

quando esistono condizioni che determinano la possibilità di: a) perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; b) danni gravi e collasso di edifici o infrastrutture; c) danni gravi ad attività socio-economiche;

- Rischio elevato (R3):

quando esiste la possibilità di: a) danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici ed infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; b) interruzione di attività socioeconomiche;

- Rischio lieve (R2):

quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli edifici e alle infrastrutture senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità.

### Aree di attenzione

Vengono definite aree di attenzione quelle porzioni del territorio in cui i dati disponibili indicano la presenza di potenziali condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio, nonché le aree interessate da opere di mitigazione, anche se non in dissesto, allo scopo di salvaguardarne l'integrità ed efficienza. Sono individuate:

a) Aree d'attenzione geomorfologica suddivise nelle seguenti tipologie:



- aree d'attenzione per pericolo di frana definite sulla base di studi di dettaglio e tramite l'applicazione di una metodologia statistico-probabilistica in grado di determinare la probabilità di attivazione di nuovi fenomeni;
- aree d'attenzione individuate allo scopo di salvaguardare l'integrità e l'efficienza delle opere di mitigazione del rischio esistenti

b) Aree d'attenzione per pericolo d'inondazione suddivise nelle seguenti tipologie:

- aree di attenzione per pericolo d'inondazione a potenziale pericolosità non ancora sottoposte a studio di dettaglio individuate nella cartografia di piano;
- aree di attenzione per pericolo d'inondazione lungo i corsi d'acqua principali (tutti i corsi d'acqua ricompresi negli elenchi delle acque di cui al T.U. 1775/33, come individuato nella D.G.R. n° 452 del 01/04/05, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 di cui all'art. 4, ancorché non classificate pubbliche), le aree di attenzione sono delimitate, per ciascun lato del corso d'acqua, dall'intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all'asse dell'alveo ordinario a una quota superiore di 10 metri dal livello di magra, a una distanza comunque non superiore a 150 metri dalle sponde dell'alveo ordinario;
- aree d'attenzione individuate allo scopo di salvaguardare l'integrità e l'efficienza delle opere di mitigazione del rischio esistenti

Nessuno dei sostegni della linea in progetto ricade aree a pericolo e/o rischio di frana (cfr. Fig. 2.3.4-1); per un'analisi cartografica di dettaglio si rimanda alla Tavola DEER12001BASA00254\_06.

Per maggiori approfondimenti di carattere tecnico-ambientale concernenti il PAI si rimanda alla componenti Ambiente Idrico (par. 6.3) e Suolo e Sottosuolo (par. 6.4) ed alla Relazione geologica preliminare (REER12001BASA00249).



**Figura 2.3.4-1: Tavola “Sintesi”– fonte: PAI Regione - Autorità dei Bacini Regionali del Lazio**

## 2.4 Strumenti di pianificazione provinciale di Viterbo

### 2.4.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

La Provincia di Viterbo ha avviato il processo di formazione del **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**, ora denominato **Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)** ai sensi della L.R. 38/99 e nel 1997, con Delib. 3/2000, è stata approvata la 1° Fase di Analisi Territoriale.

Un ulteriore sviluppo del lavoro, più prettamente propositivo, si è avuto con la redazione del Documento Preliminare di indirizzo del PTPG (previsto dall'art. 20bis L.R. 38/99) approvato dalla Provincia con delib. C.P. 96/2002.

Nel frattempo sono stati individuati, con Delib. G.P. 311/2001, gli **Ambiti Territoriali sub-provinciali** (cfr. Fig. 2.4.1-1) di riferimento per le attività di pianificazione territoriale e programmazione economica, intesi come insieme di Comuni appartenenti ad aree geografiche ed amministrative intercomunali aventi caratteristiche affini riguardo la collocazione territoriale, rapporti istituzionali, culturali e sociali consolidati, che possono far ritenere opportuno il ricorso a politiche comuni di organizzazione e sviluppo del territorio.

Ritenuto opportuno avviare un processo di sviluppo equilibrato su tutto il territorio sono stati così individuati ambiti territoriali all'interno dei quali possono localizzarsi più poli di centralità con particolare riferimento alle attività produttive, ai servizi, alla rete infrastrutturale ed ai beni culturali e ambientali.

Questi Ambiti hanno anche una valenza di opportunità operativa allo scopo di assicurare un migliore coordinamento delle attività e delle funzioni provinciali con la realtà territoriale esistente.

Questo può creare un sistema di co-pianificazione comprendente i Comuni e gli operatori dei vari settori, in cui la Provincia svolge un ruolo propositivo e programmatico, oltre che di coordinamento.

Gli otto Ambiti individuati sono così denominati:

**Ambito territoriale 1:** Alta Tuscia e Lago di Bolsena (12 Comuni: Comunità Montana Alta Tuscia Laziale composta dai comuni di Acquapendente, Latera, Onano, Valentano, Proceno, Gradoli, Grotte di Castro, S.Lorenzo Nuovo; insieme ai comuni di Ischia di Castro, Bolsena, Marta, Montefiascone, Capodimonte)

**Ambito territoriale 2:** Cimini e Lago di Vico (10 Comuni: Comunità Montana dei Cimini composta dai comuni di Canepina, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vitorchiano, Capranica, Vignanello; insieme a Carbognano)

**Ambito territoriale 3:** Valle del Tevere e Calanchi (7 Comuni: Bomarzo, Castiglione in Tev., Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Bagnoregio, Lubriano)


**Ambito territoriale 4:** Industriale Viterbese (11 Comuni: Calcata, Castel S.Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Bassano in Tev., Vasanello)

**Ambito territoriale 5:** Bassa Tuscia (8 Comuni: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Monterosi, Oriolo Romano, Sutri, Vejano, Villa S.Giovanni in T.)

**Ambito territoriale 6:** **Viterbese interno** (8 Comuni: Arlena di C., Canino, Cellere, Farnese, Ischia di C., Piansano, Tessennano, Tuscania)

**Ambito territoriale 7:** Costa e Maremma (3 Comuni: Tarquinia, Montalto di C.)

**Ambito territoriale 8:** Capoluogo (Viterbo)



**Figura 2.4.1-1: Tavola “Ambiti sub provinciali”– fonte PTPG della Provincia di Viterbo**

Il territorio della provincia di Viterbo è stato riorganizzato e analizzato attraverso cinque punti di vista tematici, che poi in un tutto organico hanno costituito i rispettivi sistemi. Questa scomposizione in elementi ha permesso di discernere meglio quali sono le caratteristiche e le relative esigenze dei vari aspetti che caratterizzano la realtà provinciale.

I Sistemi individuati sono:

**1. Sistema Ambientale**

- a) Difesa e tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici
- b) Tutela delle acque e valorizzazione delle risorse idriche
- c) Tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo
- d) Valorizzazione delle aree naturali protette e altre aree di particolare interesse naturalistico
- e) Prevenire la pericolosità sismica

**2. Sistema Ambientale Storico Paesistico**

- f) Valorizzazione e tutela del paesaggio provinciale
- g) Valorizzazione della fruizione Ambientale

**3. Sistema Insediativo**

- h) Miglioramento e rafforzamento dei servizi
- i) Rafforzamento e valorizzazione delle diversità ed identità dei sistemi insediativi locali
- j) Miglioramento della qualità insediativa ed edilizia

**4. Sistema Relazionale**

- k) Potenziamento e integrazione delle interconnessioni e dei collegamenti interregionali, regionali e locali

**5. Sistema Produttivo**

- l) Valorizzazione del sistema produttivo agricolo

- m) Razionalizzazione e valorizzazione dell'attività estrattiva della provincia
- n) Individuazione, Riorganizzazione e aggregazione dei comprensori produttivi provinciali
- o) Valorizzazione turistica del territorio storico ambientale della provincia

Per ognuno di essi sono stati individuati degli obiettivi specifici ai quali corrispondono le principali azioni di Piano.

In particolare per quanto riguarda l'intervento in esame si analizzano i seguenti obiettivi:

**Sistema Ambientale - Obiettivo 1a)**

Il PTPG individua sul territorio provinciale le aree poste a tutela per rischio idraulico:


- Aree poste a tutela per rischio idrogeologico.
- Aree poste a tutela per rischio geomorfologico.

Il PTPG recepisce i contenuti, le indicazioni e le norme dei PAI vigenti, in particolare i seguenti obiettivi:

- la conservazione, la sistemazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico- forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto.

Nessuno dei sostegni della linea in progetto interessa aree a rischio di inondazione o a rischio frana.

La linea sorvola per un piccolo tratto (tra i sostegni 17 e 18) un'area sottoposta a tutela per pericolo di frana (cfr. Fig. 2.4.1-2) (Fascia A, artt. 6-16 della L.R. 39/96).





**Figura 2.4.1-2: Stralcio della Tavola “Aree a tutela per il rischio geomorfologico”– fonte P.T.C.P. di Viterbo**

### **Sistema Ambientale - Obiettivo 1c)**

La Provincia di Viterbo riconosce il bosco come bene di rilevante interesse per la collettività e, in linea con gli orientamenti e le strategie previsti dalla politica ambientale e forestale internazionale e dell’Unione Europea, così come sono stati recepiti dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale, promuove lo sviluppo del sistema forestale nonché la multifunzionalità del sistema forestale stesso e la sua valorizzazione.

Scopo della politica forestale provinciale, con tutte le attività ad essa connesse, è la valorizzazione degli ambienti forestali e montani, intesa come integrazione degli aspetti ambientali, produttivi, economici, protettivi, sociali e ricreativi. Tale valorizzazione viene attuata attraverso la promozione di forme di gestione delle risorse boschive che meglio consentono lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli boschivi; pertanto le stesse vengono assimilate, agli effetti di legge, a tagli culturali.

La Provincia di Viterbo, persegue obiettivi di salvaguardia al fine di

- garantirne la tutela;
- promuoverne la valorizzazione;
- disciplinare l’uso delle risorse forestali,

il tutto tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni ecosistema.

In dettaglio, l’elettrodotto attraversa le aree boscate solo con il sorvolo. Per maggiori dettagli sugli aspetti vegetazionali e forestali si rimanda al capitolo dedicato a flora e vegetazione.


### **Sistema Ambientale - Obiettivo “Salvaguardia del patrimonio naturalistico”**

Il patrimonio naturalistico ambientale della provincia di Viterbo costituisce un bene di altissimo pregio e generalmente diffuso per il quale è opportuno perseguire strategie di salvaguardia e tutela. La tutela degli ambienti naturali attuata mediante l’istituzione di Aree Protette viene attualmente considerata la forma di governo del territorio più idonea a contrastare le trasformazioni ambientali indotte dall’uomo e a conservare le specie, le comunità, gli ecosistemi ed i processi ecologici.

Il PTPG promuove una gestione di tali aree caratterizzata e garantita dalla collaborazione di enti diversi (Regione Lazio, Agenzia Regionale delle Aree Protette, Enti gestori, Provincia, Comuni) e sempre più orientata verso la promozione della cultura ambientale, dell’economia locale e delle nuove professionalità specifiche.

L’intervento non interferisce con alcuna area di pregio (cfr. Fig. 2.4.1-3). Le uniche aree limitrofe non direttamente interessate dalla nuova linea elettrica sono:

- Area Protetta di interesse provinciale “Macchia Riserva Tuscania e Torrente Arrone.  
(distanza in linea d’aria di circa 2,50 Km dalla linea di progetto)
- Sito d’Interesse Regionale (SIR) “Casilino Cerquabella”.  
(distanza in linea d’aria di circa 2,00 Km dalla linea di progetto)
- Sito di Interesse Nazionale (SIN) “Selciate Pantaleo”.  
(distanza in linea d’aria di circa 6,00 Km dalla linea di progetto)



**Figura 2.4.1-3: Stralcio della Tavola “Quadro conoscitivo ambientale”– fonte P.T.C.P. di Viterbo**

### **Sistema Ambientale Storico Paesistico - Obiettivo “Salvaguardia delle Preesistenze storiche”**

La protezione del paesaggio ha lo scopo di salvaguardare i paesaggi pregevoli. La tutela riguarda non solo i paesaggi allo stato naturale, bensì anche quelli che recano i segni dell'intervento umano (paesaggi antropizzati).

L'importanza della protezione è notevolmente aumentata a seguito dell'intensificazione e della densificazione dei modi di gestione e di utilizzazione dello spazio.

Il paesaggio viene visto nel P.T.P.G. come un fatto globale, non solo nei suoi aspetti di naturali e storico-umani e come valore estetico-formale (secondo i principi delle legge 1497/39), ma anche come patrimonio culturale e risorsa economica.

Oltre che agli aspetti esteriori la tutela del paesaggio è rivolta alla salvaguardia della salubrità ambientale, che si riflette sulla qualità della vita e quindi sulla capacità di attrazione e di sviluppo.

Al fine di promuovere la fruizione del territorio provinciale in forma integrata, si individua sul territorio una struttura lineare e dei punti di diffusione principali. La struttura lineare, sarà costituita da assi viari di penetrazione che andranno ad interessare le aree più pregiate ed importanti, dal punto di vista naturalistico, paesistico e storico archeologico.

Per punti di diffusione si intendono quei poli urbani e quei centri di turismo consolidato da cui si dipartono gli assi viari di fruizione.

Per quanto concerne i beni storici-culturali, nell'area di studio non si segnalano zone significative dal punto di vista storico interessate dal tracciato in progetto (cfr. Fig. 2.4.1-4).




Figura 2.4.1-4: Stralcio della Tavola “Preesistenze storiche”– fonte P.T.C.P. di Viterbo

## 2.5 Strumenti di pianificazione locale

### 2.5.1 Piano Regolatore Generale (PRG) di Tuscania

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Tuscania è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 140 del 22/12/1995 ed è stato approvato con deliberazione di G.R. n.1811 del 01/08/2000.

Il Piano Regolatore Generale si applica su tutto il territorio comunale e ne disciplina le attività comportanti trasformazioni urbanistica ed edilizia del suolo e sottosuolo che vengono regolate dalle norme di attuazione, dalle destinazioni d'uso e dai vincoli di zona e da tutto quanto previsto negli elaborati grafici di piano, nelle osservanze delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia ancorché non indicate nelle norme stesse.

Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. 02/01/68.

La classificazione delle zone omogenee è la seguente:

1. ZONA A - Centro storico.
2. ZONA B - Residenziale di completamento.
3. ZONA C - Residenziale di espansione.
4. ZONE D - Impianti produttivi.

5. ZONE E - Attività agricole
6. ZONE F - Attrezzature generali
7. ZONE G - Verde pubblico e privato.

Da un'analisi del P.R.G si evidenzia come il progetto, interessi esclusivamente la seguente zona urbanistica e la corrispondente normativa.

#### **Art. 18 - ZONA AGRICOLA E NORME GENERALI**

La zona riguarda tutte le parti del territorio comunale destinate all'attività agricole, silvo-pastorale e ad attività comunque non connesse con l'agricoltura.

Nell'ambito di detta zona sono tassativamente escluse tutte quelle attività che non si armonizzano con quelle agricole, quali ad esempio lavorazioni di tipo insalubri, costruzioni di nuove strade o modifiche sostanziali di quelle esistenti ad eccezione di strade vicinali, consortili o di quelle previste nella zonizzazione generale. E' fatto assoluto divieto di manomettere alberi i nuclei alberati, ancorché non strettamente connessi all'attività agricola e alle utilizzazioni legnose, che presentino caratteristiche di pregio ambientale.

E' consentita la realizzazione di impianti tecnologici relativi a rete degli acquedotti, degli elettrodotti, delle fognature, delle linee telefoniche e per i quali comunque valgono i vincoli di rispetto.

(...)

#### **Art. 19 - Sottozona E1- Agricola normale**

In tale sottozona è consentita la realizzazione di manufatti necessari allo svolgimento di attività produttive agricole – zootecniche utilizzando appositi parametri tecnici di attuazione.

#### **Art. 20 - Sottozona E2 - Agricola Speciale**

Per tali zone vale quanto già previsto per le sottozone E1 a meno dei differenti parametri tecnici di attuazione.

(...)

Sono consentiti i seguenti interventi:

1. costruzioni a servizio diretto con l'agricoltura
2. costruzioni adibite alla raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli della zona e relativi fabbricati di servizio.

Per tutte le costruzioni residenziali che di servizio non sono ammessi scarichi diretti nei canali o corsi d'acqua ma è richiesta la messa in atto di sistemi di smaltimento dei liquami o impianti depuranti in conformità della legislazione e normativa vigente in materia.

#### **Art. 21 - Sottozona E3 - Agricola vincolata**

Comprende le zone che per particolare carattere naturalistico-paesaggistico e di singolarità orografiche necessitano di una più rigorosa disciplina di tutela finalizzata alla maggiore salvaguardia del paesaggio agrario sulla base di forti limitazioni alla realizzazione di qualsiasi tipo di intervento che possa alterare l'assetto morfologico.

In tale sottozona l'edificazione consentita è quella della sottozona E1 a meno dei differenti parametri tecnici di attuazione.

(...)

Peraltro, indipendentemente dalla sotto-classificazione definita dai vigenti strumenti di pianificazione comunale, per le aree agricole valgono le prescrizioni della L.R. 38/99 (cfr. DEER12001BASA00254\_01).

#### **Art. 22 - Sottozona E4 – Zone boscate**

Tali zone comprendono i territori ricoperti da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti.

In dette aree, pertanto, sono compresi boschi radi ed i boschi a normale densità, ma contenenti langhe e radure, rappresentati da essenze governate ad alto fusto, a ceduo ed a ceduo composto.

Per gli effetti della L. 431/85- art. 1- lett. g), tali zone sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .

Qualora i confini delle perimetrazioni delle suddette zone, così come riportati sugli elaborati tecnici del PRG, risultassero erroneamente individuati su alcune porzioni di territorio per la insussistenza di detto bene, e quindi non

assoggettabile al vincolo specifico, le stesse potranno acquisire la classificazione delle zone agricole contigue e la relativa disciplina di attuazione.

A tal proposito, la zona boscata indicata dal PRG che dovrebbe essere interessata dall'installazione del sostegno n° 25 (cfr. DEER12001BASA00254\_01) non risulta essere individuata come tale dal PTPR della Regione Lazio (cfr. par. 2.4.2); i sopralluoghi effettuati nell'area hanno evidenziato che il sostegno n. 25 non interessa un'area boscata.

#### **Art. 26 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO DI RISPETTO**

Riguardo le aree aventi già una propria destinazione d'uso e relativa normativa, per le quali, secondo la natura del vincolo a cui sono sottoposte, valgono le disposizioni di cui ai seguenti punti:

Vincolo L. 431/85 art. 1 lett. C) “corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/37.

Vincolo idrogeologico - Vincolo idrogeologico L. 3267 del 23/12/23

Fino a quando la Regione non provvederà, ai sensi dell' art. 69 del D.P.R. n. 616/77, ad una nuova perimetrazione e normativa delle aree interessate dal presente vincolo, in esse si applicano le prescrizioni di cui al R.D.L. n. 3267/1923.


Pertanto, ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico e dell'assetto morfologico del territorio comunale, ogni forma di costruzione e di trasformazione del suolo, ove consentita dalla normativa del piano, dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dei Settori regionali competenti Sulla base della L. 64/74.

L'opera in progetto non interessa aree urbanizzate, coerentemente con quanto disposto dai piani urbanistici che, per quanto possibile, vietano la presenza di linee aeree all'interno dei centri urbani, anche per limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. L'analisi del PRG del comune interessato dall'opera ha evidenziato invece che la nuova linea elettrica attraversa esclusivamente zone agricole. Infatti l'intervento previsto, in generale, non andrà ad interessare ambiti o zone omogenee con destinazione d'uso o vocazioni non compatibili con la presenza di linee elettriche.

Tuttavia i sostegni n°13, 17 e 18 ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico.

Il PRG esaminato non dispone di direttive specifiche riguardo la tipologia di opera in progetto (linee elettriche ad alta tensione).

L'intervento previsto, in generale, non andrà ad interessare ambiti o zone omogenee con destinazione d'uso o vocazioni non compatibili con la presenza di linee elettriche.



**Figura 2.5.1-1: Stralcio della Tavola “Previsioni zonizzative del territorio”– fonte PRG Toscana**

## 2.5.2 Piano Regolatore Generale (PRG) di Tessennano

Il **Piano Regolatore Generale (PRG)** del Comune di Tessennano è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2003 ed è in corso di approvazione presso la Regione Lazio.


Solamente il sostegno n. 26 insiste all'interno del territorio comunale, ricadendo in area classificata dal vigente PRG **“Zona agricola E1 normale”** con i seguenti indici e parametri:

- Attuazione: intervento edilizio diretto
- Lotto minimo: mq 30.000
- Indice di fabbricabilità fondiaria: mq/mq 1,00
- Distacco minimo dai confini: ml 10,00
- Distacco minimo dai fabbricati: ml 10,00
- Altezza massima: ml 7,00
- Distacco minimo dalle strade: secondo quanto descritto dal D.M. n. 1404/68
- Esistenza gravante uso civico: No

Ad ogni modo, indipendentemente dalla sotto-classificazione definita dai vigenti strumenti di pianificazione comunale, per le aree agricole valgono le prescrizioni della L.R. 38/99 (cfr. DEER12001BASA00254\_01).

Il PRG esaminato non dispone di direttive specifiche riguardo la tipologia di opera in progetto (linee elettriche ad alta tensione)

L'intervento previsto, in generale, non andrà ad interessare ambiti o zone omogenee con destinazione d'uso o vocazioni non compatibili con la presenza di linee elettriche.



**Figura 2.5.2-1: Stralcio PRG di Tessennano “Area d'intervento”– fonte PRG Tessennano**

### 2.5.3 Fascia di rispetto stradale

Il Nuovo Codice della strada, ai sensi del D.L. 30/04/1992, n. 285, ha introdotto la **classificazione funzionale delle strade**. Tutti gli Enti proprietari (Stato, Regione, Provincia, Comune) sono tenuti a classificare le strade di loro proprietà.

L'art. 2 del Codice, sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade, distingue i seguenti tipo:

1. Tipo A – autostrade.
2. Tipo B - strade extraurbane principali.
3. Tipo C - strade extraurbane secondarie.
4. Tipo D - strade urbane di scorrimento.
5. Tipo E - strade urbane di quartiere.
6. Tipo F – strade locali.

All'interno del Nuovo Codice della strada, la classificazione funzionale costituisce il presupposto essenziale in materia di:

- norme di circolazione (limiti generali di velocità, segnaletica, ecc.);
- disciplina a tutela della strada (distanza per la costruzione degli edifici o di manufatti a margine della strada);
- disciplina relativa alla regolamentazione della pubblicità sulle strade;
- disciplina relativa alla regolamentazione della sosta;

Secondo l'art. 16 del Codice della Strada “Fasce di rispetto fuori dai centri abitati”:

- La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
- Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  - a) 60 m per le strade di tipo A;
  - b) 40 m per le strade di tipo B;
  - c) 30 m per le strade di tipo C;
  - d) 20 m per le strade di tipo F;
  - e) 10 m per le strade vicinali di tipo F.”

In tali aree di rispetto non sono ammessi ampliamenti degli edifici preesistenti, ma solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione così come previsto dall'art. 31 della L. 457/78 (*abrogato dall'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001*):

#### Art. 31 - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
  - f) "*interventi di manutenzione ordinaria*", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - g) "*interventi di manutenzione straordinaria*", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  - h) "*interventi di restauro e di risanamento conservativo*", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
  - i) che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;
  - j) "*interventi di ristrutturazione edilizia*", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
  - k) "*interventi di nuova costruzione*", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
    - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali;
    - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
    - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
    - (...)
  - l) gli "*interventi di ristrutturazione urbanistica*", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
1. (...)

Inoltre, da quanto si afferma nell' Art. 26 delle NTA del Piano Regolatore Generale, sono altresì ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde e, ove occorra, aree da destinare a parcheggio.

E' altresì consentita, a titolo provvisorio, e mediante apposita convenzione, l'installazione di impianti per il rifornimento del carburante da collocare ad una reciproca distanza non inferiore a 500 metri.

## 2.5.4 Piani di Classificazione Acustica

### Comune di Tuscania

In data 02/01/2006, il Comune di Tuscania ha inviato presso gli uffici provinciali la proposta preliminare di classificazione acustica, adottata D.G.C. 211 del 14/08/2002. Tutti i sostegni ricadono in aree classificate in “Classe III- Aree di tipo misto”, ovvero aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici (rif. DPCM 14 novembre 1997).

### Comune di Tescennano

In data 11/11/2009, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, il Comune di Tescennano ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

A tal riguardo, l'elettrodotto percorre, per un breve tratto a sud del territorio (in particolare l'elettrodotto n.26), la zona classificata “Classe III- Aree di tipo misto”, ovvero aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici (rif. DPCM 14 novembre 1997).

L'area di studio per la componente in esame sarà analizzata nel paragrafo 6.1.

## 2.6 Coerenza del progetto rispetto alle pianificazioni territoriali

La coerenza del progetto con la pianificazione territoriale è uno degli obiettivi prioritari della fase di progettazione, momento in cui vengono sviluppate le soluzioni tecniche, e le relative alternative, rispetto alle motivazioni dell'opera. In tale senso va infatti evidenziato che il progetto è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'art.121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti. In estrema sintesi si può constatare che l'opera in progetto risulta coerente con gli indirizzi degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali esistenti a diverso livello: nazionale, regionale, provinciale e locale.

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo “Raccordo aereo a 150 kV in doppia terna della linea “Canino - Arlena” alla S.E. Tuscania”.

Strumento di Pianificazione	Coerenza con il Progetto
<p>Livello Nazionale: Pianificazione Energetica Nazionale</p>	<p>A livello nazionale l'ultima formulazione del <b>Piano Energetico Nazionale (PEN)</b> è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988.</p> <p>Il Piano e i relativi strumenti attuativi (legge 9/1991 e legge 10/1991, precedentemente esaminate) si ponevano gli obiettivi di promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, di adottare norme per auto produttori e di sviluppare le fonti di energia rinnovabile, ponendo anche i capisaldi della pianificazione energetica in ambito locale. Attualmente è stata redatta una Bozza del Nuovo Piano Energetico.</p> <p>A tal riguardo, in relazione agli obiettivi del piano, assicurare un'energia più competitiva e sostenibile è dunque una delle sfide più rilevanti da perseguire nei prossimi anni e una linea di sviluppo coerente con le disposizioni del <u>progetto in esame</u>. Infatti, la realizzazione del nuovo “Raccordo aereo a 150 kV in doppia terna della linea “Canino - Arlena” alla S.E. Tuscania”, consente di migliorare l'efficienza e la funzionalità della rete nel suo complesso, attraverso la riduzione delle congestioni e il miglioramento della sicurezza, obiettivi coerenti con quanto stabilito anche in ambito europeo (efficienza energetica, sicurezza, sostenibilità).</p> <p>Inoltre la costruzione del nuovo elettrodotto è “<i>un'attività di preminente interesse statale</i>”, in linea con quanto affermato all'Art. 1 della Legge 239/2004.</p> <p><b>Pertanto tale progetto risulta essere compatibile con la pianificazione energetica nazionale</b></p>

<p>Livello Nazionale: Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137” e s.m.i.</p>	<p>L’intervento non presenta interferenza con particolari area vincolata ai sensi del <b>Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici</b> (D.Lvo 42/2004) se non per il sostegno n. 25 che interferisce con una zona sottoposta a Vincolo L. 431/85 art. 1 Letteca c) – corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche di cui al RD 1775/37. Da precisare che il restante tracciato attraversa zone soggette al rispetto delle fasce fluviali solo per via aerea, senza implicare l’installazione di sostegni al loro interno.</p> <p>Inoltre l’elettrodotto attraversa “aree boscate” per via aerea, minimizzando il taglio della vegetazione e non interessa nessun bene soggetto a vincolo “architettonico-monumentale”.</p> <p>Il progetto <b>non interessa nessun SIC/ZPS e nessuna Area Protetta</b>, anche considerando un buffer di 1Km.</p> <p><b>Pertanto tale progetto risulta essere compatibile con la pianificazione paesaggistica nazionale.</b></p>
<p>Livello Nazionale: Vincolo Idrogeologico</p>	<p>Il <b>Vincolo Idrogeologico</b>, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico.</p> <p>Il vincolo idrogeologico, in generale, non preclude comunque la possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l’intervento richiesto può produrre i danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23.</p> <p><u>Il progetto</u> attraversa zone soggette al vincolo idrogeologico sorvolandole, ad eccezione dei sostegni n. 13, 17 e n. 18.</p> <p><b>Pertanto tale progetto, pur interessando in minima parte il vincolo idrogeologico, è compatibile in quanto non sono stati rilevati in corrispondenza dei sostegni 13, 17, 18 situazioni di dissesto tali da non consentirne la realizzazione.</b></p>
<p>Livello Regionale: Piano Energetico Regionale (PER)</p>	<p>Con Delibera del Consiglio Regionale n° 45 del 14 febbraio 2001 la Regione Lazio ha approvato il <b>Piano Energetico Regionale (PER)</b> con la finalità di perseguire, in linea con gli obiettivi generali delle politiche energetiche internazionali, comunitarie e nazionali allora in atto, la competitività, flessibilità e sicurezza del sistema energetico e produttivo regionale e l’uso razionale e sostenibile delle risorse.</p> <p>In sostanza, la pianificazione energetica regionale ribadisce quanto già affermato a livello europeo e nazionale, in termini di sostenibilità, sicurezza ed efficienza energetica, pertanto l’intervento non contrasta con quanto riportato nel PER.</p> <p>Inoltre, il PER per raggiungere l’obiettivo di sicurezza, ritiene fondamentale “<i>consentire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, o l’ammodernamento di quelli esistenti</i>” attraverso il principio di sostenibilità energetica, e la costruzione del nuovo elettrodotto risponde a questa esigenza, in quanto consentirà di migliorare la qualità del servizio, rendendo più efficiente l’infrastruttura e aumentando la salvaguardia ambientale, derivata dalla scelta di localizzare gli impianti in aree paesaggisticamente compatibili e riducendo l’impatto sul territorio.</p> <p><b>Tale progetto pertanto risulta essere coerente con la pianificazione energetica regionale.</b></p>

<p>Livello Regionale: Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio (PTPR)</p>	<p>Il progetto è coerente con la disciplina paesaggistica regionale che, tra l'altro, prevede <i>“la realizzazione di infrastrutture a rete (preferibilmente interrati) se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale.”</i></p> <p>Al termine dei lavori vi sarà un completo ripristino dei luoghi oltre che specifici interventi di mitigazione con opere a verde.</p> <p><b>Tale progetto pertanto risulta essere compatibile con il PTPR</b></p>
<p>Livello Regionale: Piano Territoriale Paesistico (PTP)</p>	<p>L'intervento in esame, ricade all'interno del <b>Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale N.2 - Litorale Nord</b>, approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98.</p> <p>In particolare, il progetto attraversa le seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>1° Classe - Beni di tipo A inclusi nell'art. 1 della Legge 432/85 – “Corsi d'acqua di Seconda Categoria (Tutela Integrale)”</u>, secondo le quali nell'ambito delle fasce di rispetto, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.</li> </ul> <p>Tali progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi sono corredati dallo Studio d'Inserimento Paesaggistico (SIP).</p> <p>Secondo l'art. 8 “ Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale” delle Norme Tecniche del Piano, nelle aree ricadenti all'interno del presente piano paesistico, tra le opere che dovranno essere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale vengono inclusi anche gli elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusionsi radiotelevisive che richiedono la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2° Classe - Destinazioni e interventi di Tipo C – C6 “Percorsi e visuali da salvaguardare”</u>, secondo le quali</li> </ul> <p>Ai sensi dell'articolo 1 della L. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.</p> <p>Lungo le strade sulle quali sono indicati i punti di vista debbono essere vietate costruzioni che impediscono le visuali del paesaggio.</p> <p>Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti</p>

	<p>la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.</p> <p>A tal riguardo, il progetto terrà in considerazione la presenza di elementi di interesse percettivo ed attuerà le soluzioni migliori per il ripristino dell'emergenza ambientale, fermo restando opportuni studi di verifica.</p> <p>La costruzione della nuova linea elettrica terrà in considerazione la presenza di elementi di interesse percettivo prevedendo gli idonei accorgimenti e minimizzando per quanto possibile l'impatto visivo.</p> <p>Nelle aree agricole e in prossimità dei corsi d'acqua saranno localizzate, solo per un breve periodo, le aree di cantiere necessarie alla costruzione di ogni sostegno e per il deposito dei materiali e il ricovero dei mezzi.</p> <p>Durante tale attività, le aree interferite saranno comunque di estensione limitata, mentre in fase di esercizio le uniche superfici impiegate permanentemente, saranno quelle interessate da ciascun sostegno.</p> <p>In prossimità di tali aree saranno limitate, per quanto possibile, eventuali interferenze sulla vegetazione ripariale, compatibilmente con la fattibilità tecnica del progetto. Ad ogni modo non saranno interessate aree golenali o direttamente sponde o piedi di argini.</p> <p>Inoltre, al termine dei lavori vi sarà un completo ripristino dei luoghi oltre che specifici interventi di mitigazione con opere a verde.</p> <p><b>Pertanto l'opera in progetto è compatibile con il PTP</b></p>
<p>Livello Regionale: Piano di Stralcio Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)</p>	<p>Il <b>Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)</b> opera essenzialmente nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi a rischio.</p> <p>In particolare, l'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (all'interno del quale ricade l'intervento) ha predisposto per il territorio di competenza, finora regolamentato mediante il ricorso all'istituto di salvaguardia, lo stralcio funzionale afferente la difesa del suolo ovvero il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Tale atto di pianificazione, i cui elaborati sono aggiornati alla data del 4/10/2011, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012 (BUR n. 21 del 7/6/2012, S.O. n. 35).</p> <p>In riferimento al progetto, <u>nessuno dei sostegni ricade in aree a rischio di frana e/o inondazione</u>. La linea sorvola per un breve tratto (tra i sostegni 17 e 18) un'area a pericolo e/o rischio di frana elevato (<i>Aree a pericolo A- c.2 art. 6 e art. 16</i>).</p> <p>Secondo l'art. 16 comma 2 c) delle NTA, all'interno di tali perimetri sono consentiti interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità che dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologia, redatto da un professionista abilitato, che dovrà fornire adeguate valutazioni della stabilità globale dell'area interessata e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera;</p> <p>Lo studio dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità e dimostrare che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di ulteriori interventi volti ad eliminare o ridurre le condizioni di rischio</p> <p><b>Pertanto l'opera in progetto è compatibile con il PAI</b></p>

<p>Livello Provinciale: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Viterbo (PTCP)</p>	<p>La Provincia di Viterbo ha avviato il processo di formazione del <b>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</b>, ora denominato <b>Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)</b> ai sensi della L.R. 38/99, nel 1997 attraverso una approfondita fase conoscitiva che ha portato all'approvazione (Delib. 3/2000) della 1° Fase di Analisi Territoriale. Un ulteriore sviluppo del lavoro, più prettamente propositivo, si è avuto con la redazione del Documento Preliminare di indirizzo del PTPG (previsto dall'art. 20bis L.R. 38/99) approvato dalla Provincia con delib. C.P. 96/2002.</p> <p>Nel frattempo sono stati individuati, con Delib. G.P. 311/2001, gli <b>Ambiti Territoriali sub-provinciali</b> di riferimento per le attività di pianificazione territoriale e programmazione economica, intesi come insieme di Comuni appartenenti ad aree geografiche ed amministrative intercomunali aventi caratteristiche affini riguardo la collocazione territoriale, rapporti istituzionali, culturali e sociali consolidati, che possono far ritenere opportuno il ricorso a politiche comuni di organizzazione e sviluppo del territorio. L'Ambito territoriale d'interesse è il n° 6 “<b>Viterbese interno</b>” (8 Comuni: Arlena di C., Canino, Cellere, Farnese, Ischia di C., Piansano, <u>Tessennano</u>, <u>Tuscania</u>).</p> <p>La strategia di intervento si inquadra all'interno di un contesto generale dal quale emerge un orientamento verso uno sviluppo territoriale da attuarsi tramite azioni di conservazione e tutela dell'ambiente del territorio.</p> <p>Infatti, le direttive e gli indirizzi forniti dal PTCP sono volti alla tutela del paesaggio, del sistema insediativo e alla difesa del suolo. A tal riguardo l'intervento non interferisce con nessuna area di pregio. In quest'ottica, il tracciato del nuovo elettrodotto è stato scelto per minimizzare gli impatti paesaggistici ed ambientali.</p> <p>In riferimento alle aree archeologiche ai sensi dell'Art. 142 del D.lgs. 2004, anche se l'elettrodotto attraversa per alcuni tratti tali zone, le eventuali sottrazioni di superfici di valore storico vincolate saranno limitati alle sole superfici di suolo occupato da ciascun sostegno, mentre in fase di cantiere (collocazione sostegni e posa e tesatura conduttori) le aree interferite saranno occupate per un periodo molto breve e comunque di estensione limitata. Particolare attenzione sarà posta dove saranno collocati i sostegni. Inoltre, l'intervento non interferirà con alcun borgo storico o bene archeologico individuale. Da sottolineare che il progetto non interferisce con nessuna area di pregio naturalistico e nessun sostegno ricade all'interno di aree boscate ma lungo superfici con terreni coltivabili, in quanto il tracciato percorrerà tali ambiti per via aerea. Inoltre, l'intervento non interessa aree a rischio frana e/o inondazione, sorvolando per un breve tratto (tra i sostegni 17 e 18) un'area a pericolo e/o rischio di frana elevato (<i>Aree a pericolo A- c.2 art. 6 e art. 16</i>). Comunque le misure di salvaguardia consentono per le aree a rischio molto elevato ed elevato diverse attività tra cui la realizzazione di opere di manutenzione di reti tecnologiche.</p> <p><b>Pertanto l'opera in progetto è compatibile con la pianificazione provinciale.</b></p>
<p>Livello Locale: Piano Regolatore Generale del Comune di Tuscania</p>	<p>Il <b>Piano Regolatore del Comune di Tuscania</b> classifica l'area interessata dall'intervento prevalentemente come agricola.</p> <p>Il nuovo tracciato elettrico, percorre il suddetto Comune in modalità aerea. L'intervento non interessa aree urbanizzate, coerentemente con quanto disposto dai piani urbanistici che, per quanto possibile, vietano la presenza di linee aeree all'interno dei centri urbani, anche per limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. L'analisi del PRG del comune interessato dall'opera ha evidenziato invece che le</p>

	<p>nuove linee elettriche attraversano esclusivamente zone agricole. Infatti l'intervento previsto, in generale, non andrà ad interessare ambiti o zone omogenee con destinazione d'uso o vocazioni non compatibili con la presenza di linee elettriche.</p> <p>Tuttavia alcuni sostegni (13,17 e 18) interessano aree soggette a vincolo idrogeologico.</p> <p>In conclusione, il PRG esaminato non dispone di direttive specifiche riguardo l'opera, determinando una compatibilità nella realizzazione della rete di trasporto energetico, limitando per quanto possibile eventuali interferenze con l'ambiente naturale, con particolare attenzione agli impatti visivi.</p> <p><b>Pertanto l'opera in progetto è compatibile con la pianificazione locale.</b></p>
<p>Livello Locale: Piano Regolatore Generale del Comune di Tessennano</p>	<p>Il <b>PRG del Comune di Tessennano</b> classifica l'area interessata dall'intervento in progetto come Area Agricola "E1" normale.</p> <p>Il Piano Regolatore Comunale esaminato non dispone di direttive specifiche riguardo l'opera, determinando una compatibilità nella realizzazione della rete di trasporto energetico, limitando per quanto possibile eventuali interferenze con l'ambiente naturale, con particolare attenzione agli impatti visivi. L'intervento previsto, in generale, non andrà ad interessare ambiti o zone omogenee con destinazione d'uso o vocazioni non compatibili con la presenza di linee elettriche.</p> <p><b>Pertanto l'opera in progetto è compatibile con la pianificazione locale.</b></p>
<p>Livello Locale: Fascia di rispetto stradale</p>	<p>Il <b>Nuovo Codice della strada</b>, ai sensi del D.L. 30/04/1992, n. 285, ha introdotto la classificazione funzionale delle strade che tutti gli Enti proprietari (Stato, Regione, Provincia, Comune) sono tenuti a definire per le strade di loro proprietà e definisce, secondo l'art. 16 le "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati".</p> <p>In tali aree di rispetto non sono ammessi ampliamenti degli edifici preesistenti, ma solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione così come previsto dall'art. 31 della L. 457/78 (<i>implicitamente abrogato dall'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001</i>).</p> <p>In particolare, per quanto riguarda il progetto in esame, sono ammessi anche interventi di trasformazione urbanistica inerenti la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportano la trasformazione in via permanente di suolo in edificato.</p>